

GUIDA LIGURIA

Condizioni Generali di Assicurazione

DEFINIZIONI	<i>pag. 3</i>
VEICOLI A MOTORE	<i>pag. 7</i>
Condizioni generali di assicurazione valide per tutte le garanzie	<i>pag. 7</i>
Condizioni aggiuntive valide solo se espressamente richiamate in polizza per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria	<i>pag. 19</i>
Condizioni speciali valide solo se espressamente richiamate in polizza:	
E) Franchigia fissa ed assoluta	<i>pag. 20</i>
F) Bonus-Malus per le Autovetture e Autotassimetri (Settore I e II)	<i>pag. 20</i>
G) Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus Settore IV)	<i>pag. 25</i>
M) Bonus-Malus per Ciclomotori e Motocicli (Settore V)	<i>pag. 27</i>
Q) Esclusione trasportati su motocicli	<i>pag. 33</i>
R) Autocarri adibiti esclusivamente al trasporto dei marmi in blocchi	<i>pag. 33</i>
S) Veicoli azionati elettricamente (esclusi i filobus)	<i>pag. 33</i>
T) Veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose	<i>pag. 33</i>
U) Veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive	<i>pag. 33</i>
V) Rinuncia alla tacita proroga	<i>pag. 33</i>
Z) Veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione e non	<i>pag. 33</i>
NATANTI	<i>pag. 35</i>
Condizioni generali di assicurazione valide per tutte le garanzie	<i>pag. 35</i>
Condizioni aggiuntive valide solo se espressamente richiamate in polizza per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria	<i>pag. 40</i>

CONDIZIONI DI VINCOLO *pag. 43***AUTO RISCHI DIVERSI** (Corpi veicoli terrestri) *pag. 47*Condizioni comuni per veicoli a motore e natanti *pag. 47*

Condizioni che regolano le singole garanzie auto rischi diversi:

Incendio e furto *pag. 50*Guasti accidentali - collisione *pag. 52*Garanzie speciali *pag. 54*Cristalli *pag. 57*Infortuni del conducente *pag. 59*Tutela giudiziaria *pag. 63*

LIGURIA ASSISTANCE *pag. 69*

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO *pag. 77*

INFORMATIVA PRIVACY *pag. 85*Trattamento dei dati personali *pag. 85*

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

- Accessorio:** Installazione stabilmente fissata al veicolo non rientrante nel novero degli accessori di serie e degli optional.
- Accessorio di serie:** Installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino.
- Apparecchi audiofonovisivi:** Autoradio, lettori compact disc, lettori dvd, televisori, cd changer, registratori, telefoni, kit vivavoce e sistemi di navigazione satellitare stabilmente fissati al veicolo.
- Aree Aeroportuali:** Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
- Assicurato:** Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicurazione:** Il contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata dal contratto.
- Capitali o valori:** Somme che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito.
- Carta Verde:** Certificato internazionale di assicurazione per la circolazione negli Stati Esteri espressamente indicati.
- Classe di merito:** Esprime la "storia assicurativa" del Proprietario / Contraente tenendo conto delle annualità intere durante le quali il medesimo è stato assicurato e degli eventuali sinistri causati. La Classe di Merito si distingue in:
- **CU (Conversione Universale):** la classe di merito di cui al Regolamento Isvap n. 4 che dispone l'obbligo di indicazione della **classe di assegnazione CU** sull'Attestato di rischio rilasciato alla scadenza annuale.

- **Liguria:** la classe di merito applicata al contratto di assicurazione da Liguria - Società di Assicurazioni S.p.A..

Codice:	Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo n. 209.
Contraente:	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Cose:	Oggetti materiali e/o animali.
Esplosione:	Sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuta a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia:	Importo fisso prestabilito che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, da computarsi sul danno risarcibile.
Fulmine:	Scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.
Furto:	Sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per sé o altri.
Massimale R.C. auto:	Rappresenta il limite del risarcimento - sempre riportato in polizza - entro il quale Liguria si impegna in caso di sinistro, alla liquidazione dei danni subiti da persone cose o animali.
Incendio:	Combustione con sviluppo di fiamma del veicolo assicurato che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo:	Somma dovuta da Liguria in caso di sinistro.
Infortunio:	Trauma prodotto all'organismo da causa esterna, violenta ed improvvisa che provochi all'Assicurato lesioni obiettivamente constatabili.
Optional:	Installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Periodo di osservazione:	È il periodo temporale nel quale vengono presi in considerazione i sinistri causati ai fini della evoluzione della classe di merito. Nel primo anno del contratto il periodo inizia il giorno di effetto del contratto e termina 60 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Per le scadenze successive il periodo di osservazione ha durata dodici mesi e decorre dal termine del periodo precedente.
Polizza e/o contratto:	Documento che prova l'assicurazione.

PRA:	Pubblico Registro Automobilistico.
Proprietario:	L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico, per i veicoli soggetti a registrazione.
Premio:	Corrispettivo dovuto dal Contraente a Liguria.
Rapina:	Sottrazione della cosa assicurata mediante violenza o minaccia a colui che la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per sé o altri.
Ricorso terzi:	Azione civile che il terzo danneggiato ha nei confronti del responsabile per effetto di incendio verificatosi sulla cosa assicurata.
Risarcimento:	Somma corrisposta da Liguria al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio:	Probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto:	Importo che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro, da calcolarsi in percentuale sul danno risarcibile.
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppi.
Sinistro:	Evento dannoso per il quale è stata prestata la garanzia assicurativa.
Spese di giustizia:	Spese liquidate dall'Amministrazione della Giustizia relative al processo.
Spese di soccombenza:	Spese legali da pagare all'avversario nei caso di esito negativo della causa.
Valore a nuovo:	Valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla casa costruttrice e comprensivo dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile (escluse le spese di immatricolazione), ovvero, se inferiore, l'importo risultante dal documento d'acquisto valido fiscalmente.
Valore commerciale:	Valore del veicolo al momento del fatto tenuto conto del suo deprezzamento per effetto di età, stato di conservazione, adozione di nuovi metodi e sistemi.
Veicolo:	Il veicolo descritto nella scheda di polizza " Tipo veicolo " e nel campo " Marca, modello, allestimento ".

VEICOLI A MOTORE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Liguria assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, **con esclusione delle aree aeroportuali (per quest'ultime inoltre la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione).**

Liguria inoltre assicura sulla base delle Condizioni Aggiuntive i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, quando le stesse siano espressamente richiamate in polizza. In questo caso le somme assicurate indicate nel frontespizio sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio nonché a coloro che partecipano alle manovre e sono comunque addetti all'uso del veicolo ed al carico e scarico delle merci.

Inoltre è compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato dai sinistri provocati nel territorio della Germania, della Spagna, della Francia e della Grecia dal veicolo descritto in polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi.

L'assicurazione copre anche:

- a. **Per le autovetture**, il traino effettuato in conformità alla carta di circolazione del veicolo (delle norme di Legge e del Regolamento), i rischi della Responsabilità civile della circolazione derivanti dal traino di rimorchi, ancorché identificati con targa propria;
- b. **Per i veicoli adibiti al trasporto di cose**, la responsabilità dell'Assicurato e se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
- c. **Per i veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap**, l'assicurazione vale per i trasportati che necessitano di sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa con l'aiuto di mezzi meccanici.
- d. **Per gli autoveicoli adibiti a scuola guida**, la responsabilità dell'Istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'Istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
- e. **Per gli autotassametri, autovetture e motoveicoli date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus** Liguria assicura la responsabilità del Contraente, Conducente e - se persona diversa - del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del Conducente per i predetti danni.
- f. **Per le macchine agricole** la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi agricoli.

ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

Salvo che non sia diversamente convenuto, l'assicurazione non è operante:

- a. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b. nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c. nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario (nel caso di contratti di *Leasing*, dal *Locatario*), da un suo dipendente o da un collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;

- e. nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- f. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.L. 30.04.92 n.285;
- g. In caso di dolo del conducente;
- h. per le macchine operatrici su cingoli, per gli autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmo in blocchi e per le macchine agricole su ruote non gommate, l'assicurazione non comprende i danni provocati alla pavimentazione stradale.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice, Liguria eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 2.1 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Liguria, a parziale deroga dell'articolo 2) delle Condizioni Generali, per i casi sotto indicati rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato, dell'Ente proprietario o Locatario:

- a. **Guida con patente idonea, ma scaduta:** Liguria rinuncia al diritto di rivalsa, spettante ai sensi dell'articolo 2 lett. a), nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa. Resta comunque inteso che qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, Liguria sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso.
- b. **Guida con Attestato di superamento degli esami di idoneità:** Liguria rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi dell'art. 2 lett. a) nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso l'Ufficio Provinciale dell'Autorità competente e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento da parte delle Autorità competenti. Resta comunque inteso che qualora detta patente non venisse rilasciata, Liguria sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio.
- c. **Danni subiti da terzi trasportati nella cabina a fianco del conducente su autocarri adibiti a trasporto cose:** Liguria rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi dell'art. 2 lett. e) per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo purché il trasporto sia avvenuto nel rispetto della carta di circolazione.

ART. 3 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, Liguria eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta a Liguria di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti a Liguria possono comportare la perdita parziale dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, Liguria eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, Andorra e Liechtenstein, del Principato di Monaco, e della Svizzera e della Croazia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. Liguria è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) su semplice richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le Condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 2° comma Codice Civile, Liguria risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia; Liguria eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

ART. 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da Liguria che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde previsti dalle disposizioni in vigore.

La copertura assicurativa ha effetto dal momento – indicato in polizza – in cui è stato pagato il premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio **successivi al primo**, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (art. 1901 CC).

ART. 7 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Liguria in occasione delle scadenze annuali del contratto ha facoltà di modificare il premio del contratto precedentemente stabilito, ferme restando tutte le condizioni di polizza, mettendo a disposizione del Contraente il nuovo premio proposto presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del medesimo.

Il Contraente potrà decidere di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte.

In caso di non accettazione del premio il Contraente potrà recedere, fermo quanto previsto al successivo articolo 15 – Rinnovo del contratto, mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento consegna a mano, ovvero a mezzo telefax inviati presso Liguria o all'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza, entro il giorno di scadenza del contratto.

In questo caso Liguria non applicherà in favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901 secondo comma del codice civile.

Le nuove condizioni di premio proposte **si intenderanno accettate dal Contraente** con il semplice pagamento del nuovo premio previo rilascio da parte di Liguria del contrassegno e certificato di assicurazione.

Qualora infine il Contraente comunichi senza particolari modalità di non voler accettare le nuove condizioni di premio o non manifesti al riguardo alcuna volontà, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza ed in tal caso si applicherà a favore del Contraente il termine previsto dall'art.1901 secondo comma Codice Civile.

Il contratto si intenderà in ogni caso risolto al 15° giorno dalla data di scadenza.

ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua documentata consegna in conto vendita devono essere immediatamente comunicate dal Contraente fornendo a Liguria la documentazione comprovante l'alienazione del veicolo.

D'accordo con il Contraente, Liguria adotterà una delle seguenti soluzioni:

a - Sostituzione con altro veicolo intestato al Pubblico Registro Automobilistico al medesimo proprietario.

L'alienante, **previa restituzione del certificato, contrassegno di assicurazione e Carta Verde del veicolo alienato**, può chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo di Sua proprietà. In tal caso Liguria rilascerà il certificato, contrassegno e carta verde per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio di premio.

b - Cessione del contratto di assicurazione.

Nel caso di cessione del contratto di assicurazione al nuovo proprietario Liguria, **previa restituzione del certificato, contrassegno ed eventuale Carta Verde**, prenderà atto della cessione mediante variazione contrattuale sul contratto in vigore (**appendice di cessione del contratto**) rilasciando all'acquirente i nuovi documenti assicurativi validi per la residua durata. Il contratto si estinguerà alla sua naturale scadenza e **senza applicazione del periodo di mora previsto dal 2 comma art. 1901 cc.**

In tale occasione **Liguria non rilascerà l'Attestazione di rischio.**

L'alienante è tenuto al pagamento degli eventuali premi in scadenza fino al momento in cui sia stata effettuata a Liguria la comunicazione di cessione del contratto.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà successivamente stipulare un nuovo contratto.

c - Risoluzione del contratto

Qualora il Contraente dichiari di non voler usufruire del contratto per altro veicolo di Sua proprietà, il contratto si risolve e Liguria restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento in cui venga restituito il certificato, il contrassegno e la carta verde.

Qualora il contratto risulti sospeso al momento del trasferimento della proprietà, Liguria restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua a partire dalla data di sospensione, compresa l'eventuale integrazione corrisposta.

ART. 9 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO E CONTO VENDITA

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo o conto vendita, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Liguria restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Il Contraente deve inoltre documentare a Liguria :

- In caso di *distruzione, esportazione definitiva del veicolo o cessazione*

dalla circolazione, una Attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;

- In caso di *demolizione*, copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, D.L. 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione,
- In caso di *conto vendita* la dichiarazione rilasciata dal concessionario che attesti la presa in carico del veicolo.

In tutti i casi indicati il contratto si risolve e Liguria restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del contrassegno e del certificato. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto o esportato **sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà**, Liguria procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. Per i contratti di durata inferiore all'anno Liguria non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta alla stipulazione del contratto.

Nel caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo avvenuta successivamente alla sospensione del contratto, Liguria restituisce il premio corrisposto e non usufruito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, a partire dalla data di sospensione, ivi compresa l'eventuale integrazione di premio pagata al momento della sospensione.

ART. 10 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Qualora il Contraente intenda *sospendere la garanzia* in corso di contratto, è tenuto a darne comunicazione a Liguria restituendo il certificato e il contrassegno ed eventuale Carta verde.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei documenti di cui al primo comma.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi; Liguria rinuncia contestualmente ad esigere le successive rate di premio.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione al netto delle imposte.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri (bonus-malus e o pejus), il **periodo di osservazione** rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

All'atto della sospensione Liguria rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito a Liguria (ivi compresa l'eventuale integrazione).

10.1 - RIMBORSO DEL PREMIO

È ammesso il rimborso del premio pagato e non goduto – compresa l'eventuale integrazione versata – nei casi in cui il contraente documenti la vendita del veicolo (preceduta o meno dalla consegna in conto vendita del veicolo), demolizione e cessazione definitiva della circolazione.

Il rimborso del premio verrà determinato dalla data di sospensione fino alla scadenza della copertura assicurativa in vigore al momento della sospensione.

Il rimborso del premio viene effettuato anche nei casi nei quali alla sospensione non faccia seguito la riattivazione nei termini previsti dall'articolo 10.3.

10.2 - ESCLUSIONI

Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:

- furto del veicolo;
- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti relativi a ciclomotori, motoveicoli, quadricicli, rimorchi e macchine agricole;
- contratti interessati da "Cessione del contratto di assicurazione" (vedi precedente articolo 8 lett. b).
- polizze amministrate a libro matricola;
- per i contratti utilizzati per "prova, collaudo o dimostrazione".

10.3 - RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

Fermo il proprietario assicurato e la formula tariffaria in corso la riattivazione deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza prorogata del contratto, si conguaglia, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

ART. 11 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Liguria invia al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una Attestazione contenente:

- la denominazione dell'Impresa;
- il nome del *Contraente* se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale se persona giuridica;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'Attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- *i sinistri pagati o apposti a riserva* nel periodo di osservazione considerato;
- il richiamo al Pejus qualora tale maggiorazione sia dovuta;
- il numero e gli importi delle *franchigie* formalmente richieste all'*Assicurato* e da questi non corrisposte;

- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione;
- la **classe di merito di assegnazione CU** del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006 (*classe di conversione universale o CU*);
- i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'Assicuratore;
- l'Attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto;
- nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'Attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria.

È legittimato al ritiro dell'Attestazione oltre al Contraente anche il Proprietario (o il *locatario* nel caso di contratti di *Leasing* o *l'acquirente con patto di riserva di dominio* o *l'usufruttuario*) del veicolo, se persona diversa dal Contraente.

L'Attestazione viene rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo, Liguria rilascia al Contraente l'Attestazione relativa all'annualità in corso qualora il *periodo di osservazione* risulti concluso.

Nel caso di veicoli assicurati con polizza amministrata a libro matricola, Liguria non rilascia l'Attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore all'anno. Per tali veicoli l'Attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della polizza.

Nel caso di contratto stipulato in *coassicurazione* con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'Attestazione viene rilasciata dalla delegataria.

Liguria non rilascia l'Attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno per uno dei seguenti motivi:
 - polizza temporanea;
 - mancato pagamento di una rata di premio;
 - contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo **quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo;**
 - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

ART. 11.1 - VALIDITÀ DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

Il periodo di validità dell'Attestazione del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto. La validità dell'Attestazione è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferi-

sce a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto.

Qualora siano decorsi più di cinque anni l'Attestazione non è più valida. Qualora il contratto si sia risolto, prima della conclusione del periodo di osservazione, in seguito a furto, esportazione definitiva all'estero, distruzione o demolizione, la relativa Attestazione è valida per cinque anni dalla data dell'evento.

ART. 12 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, Liguria vi provvede **previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del premio.**

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, Liguria rilascia un duplicato **su richiesta ed a spese dell'assicurato.**

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento **l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.**

ART. 13 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI – PROCEDURA RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTT. 149 E 150 DEL CODICE

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo fornito da Liguria, *Constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro*, conforme a quello previsto dal provvedimento Isvap n. 2136 del 13/12/2002.

La stessa deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso e ad essa devono far seguito nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, la richiesta di risarcimento è presentata: con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma – fax – via telematica.

Nei casi di furto e rapina dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando a Liguria copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero la denuncia dovrà essere inviata all'Autorità Italiana.

ART. 14 - GESTIONE DELLE VERTENZE

Liguria assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Liguria non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le Leggi vigenti lo prevedano o qualora Liguria lo richieda espressamente.

ART. 15 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'art. 7, in mancanza di disdetta data da una delle Parti mediante lettera raccomandata o tramite fax almeno 15 giorni prima della scadenza (rif. articolo 172 Il comma D lgs 7.9.2005, n. 209), il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 122 del Codice il contratto si intenderà annullato dalle h. 24.00 del giorno di presentazione della denuncia di furto alle Autorità. Per procedere all'interruzione del contratto Il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a Liguria consegnando all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto i seguenti documenti:

- copia della denuncia presentata all'Autorità competente.
- il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde (se ancora in Suo possesso);

Con la consegna dei documenti indicati e la presa in carico degli stessi da parte dell'Agenzia il contratto è risolto dalle h. 24.00 del giorno in cui è stata presentata la denuncia alle Autorità.

Liguria rimborsa il premio corrisposto e non usufruito (al netto delle imposte e del Servizio Sanitario Nazionale) in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia fino alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

ART. 17 - ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

Il Contraente deve dare comunicazione a Liguria della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce il contratto.

ART. 18 - PROVA DEL CONTRATTO

La polizza firmata da Liguria, a mezzo di persone da essa autorizzate e dal Contraente, è il solo documento che regola i rapporti tra le Parti. Qualunque modifica del contratto non è valida se non risulta da appendice sottoscritta dalle Parti. Liguria presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e circostanze oggetto di domanda da parte di Liguria.

ART. 19 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI TERZI

Ove l'assicurazione sia stipulata per conto di terzi, in caso di sinistro i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti, né azione

alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall' assicurazione stessa non potranno essere esercitate che dal Contraente della polizza. L'indennità, che a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

ART. 20 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiane.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale dell'Assicurato, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA PER I RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

P) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA.

Liguria, a parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa:

- nei confronti dell'Ente Proprietario / Locatario o della Società Proprietaria / Locataria (Leasing), se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, sempreché l'Ente Proprietario / Locatario, o la Società Proprietaria / Locataria (Leasing), non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto a tale azione;
- per i veicoli diversi dai ciclomotori, nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nei confronti del proprietario o locatario e del conducente, in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope; Liguria si riserva il diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del proprietario, o locatario, nel caso in cui il medesimo fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto a tale azione di rivalsa; Liguria eserciterà tale azione anche nei confronti del conducente fino al limite massimo di € 500,00.

CONDIZIONI SPECIALI**LE CONDIZIONI SPECIALI CHE SEGUONO SONO VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA****E) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA**

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Liguria l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

Liguria conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

Resta fermo il disposto dell'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

F) BONUS-MALUS PER LE AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI (SETTORI I E II)

1. La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus-Malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" definiti al punto 2).

La stessa si articola in 22 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti o decrescenti determinati secondo la tabella di merito che segue:

Classe di Conversione Universale	=	=	=	=	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Classe Liguria	10	1C	1B	1A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Coefficiente di calcolo	0,44	0,44	0,44	0,46	0,50	0,53	0,57	0,60	0,63	0,67	0,71	0,75	0,79	0,83	0,88	0,95	1,00	1,15	1,50	2,00	2,75	3,50

2. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini del **periodo di osservazione**, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina **60 giorni** prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

3. **AUTOVETTURE ASSICURATE PER LA PRIMA VOLTA - UTILIZZO DELL'ATTESTATO DI RISCHIO**

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di Conversione Universale 14a se relativo a:

- a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.

Qualora il Proprietario (purché persona fisica) del veicolo di cui a punti a) e b), possa documentare una classe di merito più favorevole rispetto alla classe CU 14[^] mediante la consegna di un Attestato di rischio relativo alla medesima tipologia di rischio in corso di validità riferito al medesimo Proprietario, o a un suo familiare convivente (purché persona fisica), il nuovo contratto dovrà essere assegnato alla medesima classe di merito di assegnazione CU presente nell'Attestato di rischio consegnato.

In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero di un veicolo di proprietà precedentemente assicurato, qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà Liguria classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo purché in corso di validità.

Tale operazione potrà essere effettuata una sola volta dall'assicurato; la proprietà del veicolo deve rimanere invariata (non è ammessa l'estensione a familiare convivente); la norma è applicabile anche per i veicoli di proprietà di persone giuridiche; il contratto deve essere emesso riportando tutti i dati relativi alla sinistrosità pregressa ed alla classe di merito indicati nell'attestato di rischio consegnato dall'assicurato.

4. In ogni caso per la stipulazione di un contratto nuovo il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto ed eventualmente l'Attestato di rischio riferito ad altro veicolo di Sua proprietà.

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18a.

5. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di Conversione Universale prevista dalla tabella delle regole evolutive sulla base dei pagamenti effettuati da Liguria per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri, di cui è accertata la responsabilità principale dell'assicurato, avvenuti nel corso del periodo di osservazione o in periodi precedenti.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di importo a riserva per danni a cose, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della tabella delle regole evolutive che segue.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE DELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS

CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI "OSSERVATI"											
Classe di merito		0 Sinistri		1 Sinistri		2 Sinistri		3 sinistri		4 o più Sinistri	
Liguria	CU	Liguria	CU	Liguria	CU	Liguria	CU	Liguria	CU	Liguria	CU
1D	1	1D	1	1B	3	2	6	5	9	8	12
1C	1	1D	1	1A	3	3	6	6	9	9	12
1B	1	1C	1	1	3	4	6	7	9	10	12
1A	1	1B	1	2	3	5	6	8	9	11	12
1	1	1A	1	3	3	6	6	9	9	12	12
2	2	1	1	4	4	7	7	10	10	13	13
3	3	2	2	5	5	8	8	11	11	14	14
4	4	3	3	6	6	9	9	12	12	15	15
5	5	4	4	7	7	10	10	13	13	16	16
6	6	5	5	8	8	11	11	14	14	17	17
7	7	6	6	9	9	12	12	15	15	18	18
8	8	7	7	10	10	13	13	16	16	18	18
9	9	8	8	11	11	14	14	17	17	18	18
10	10	9	9	12	12	15	15	18	18	18	18
11	11	10	10	13	13	16	16	18	18	18	18
12	12	11	11	14	14	17	17	18	18	18	18
13	13	12	12	15	15	18	18	18	18	18	18
14	14	13	13	16	16	18	18	18	18	18	18
15	15	14	14	17	17	18	18	18	18	18	18
16	16	15	15	18	18	18	18	18	18	18	18
17	17	16	16	18	18	18	18	18	18	18	18
18	18	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18

6. Nel caso che il contratto stipulato con Liguria si riferisca a veicolo già Assicurato presso altra Impresa nella forma "Bonus-Malus", il contratto stesso è assegnato alla classe di *Conversione Universale* risultante dall'Attestato di rischio, di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rilasciato dal precedente Assicuratore.
7. Qualora il veicolo per il quale si deve emettere il contratto sia stato in precedenza assicurato con la forma tariffaria "franchigia", all'atto dell'emissione il medesimo è assegnato alla classe CU di assegnazione derivante dall'applicazione delle regole previste dal Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006, sotto richiamate.
 - Si individua preliminarmente il numero di **annualità prive di sinistro** (pagato, riservato con lesioni a persona, riservato con danni a cose) presenti sull'Attestato di rischio.

(n.b. - Per annualità prive di sinistro la circolare Isvap precisa che si tratta delle ultime cinque complete escludendo sempre l'annualità in corso)

- Si procede così all'individuazione della classe di partenza come indicato nella tabella seguente:

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della Sinistrosità Progressiva riporta le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (dato non disponibile)

La classe di assegnazione CU è stabilita prendendo in considerazione TUTTI gli eventuali sinistri, pagati o riservati con danni a persone, provocati nell'ultimo quinquennio, **compresa l'annualità in corso**.

Per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi alla classe di partenza.

Per la stipulazione di tali contratti il Contraente è tenuto pertanto a presentare l'Attestato di rischio rilasciato dal precedente Assicuratore.

8. Il criterio di cui al comma 6 si applica anche nel caso in cui l'Attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus-Malus" che sia scaduto da più di dodici mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla scadenza del precedente contratto, **ma non oltre cinque anni dalla data di scadenza**.
Qualora l'Attestato risulti scaduto da oltre cinque anni, lo stesso non avrà alcuna validità e non potrà pertanto essere utilizzato.
9. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già Assicurato, nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di dodici mesi, si applica la disposizione del comma 8. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con forma tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta", si applica quanto previsto dal precedente comma 7).

10. La disposizione di cui al comma 6 non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'Attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'Attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Tale dichiarazione, unitamente a copia della polizza precedente, valgono come Attestazione ed il contratto sarà assegnato alla classe di pertinenza.
11. L'assegnazione alla classe di merito 18a effettuata ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'Attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata da Liguria entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
12. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero la classe CU di assegnazione sarà stabilita in base alle regole previste dal Regolamento Isvap n. 4, riepilogate al punto 7). L'Assicurato dovrà pertanto esibire una dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus previste dalla citata tabella delle regole di assegnazione.
Il contratto viene assegnato alla classe di merito 14^a qualora non venga presentata la dichiarazione del precedente assicuratore estero.
13. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 la disposizione del comma 5. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus-Malus" in corso con Liguria che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
14. Nel caso in cui un sinistro già apposto a riserva precedentemente all'entrata in vigore della Legge n. 40 del 02/04/2007, che abbia dato luogo all'applicazione del *malus*, venga successivamente eliminato come *senza seguito*, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il contraente originario, Liguria assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto.
Liguria si impegna a calcolare l'eventuale conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.
Qualora il rapporto assicurativo sia cessato Liguria rilascia al contraente una nuova Attestazione e rimborsa il maggior premio corrisposto, purché non siano trascorsi più di cinque anni dalla data di cessazione del contratto.

15. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, all'assegnazione alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato se il Sinistro non fosse stato eliminato come *senza seguito*, con i conseguenti conguagli del premio.
16. In caso di sinistro e di applicazione del *malus* è data facoltà al Proprietario / Contraente di evitare le maggiorazione di classe di merito o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella precisata al punto 5) offrendo a Liguria il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. Tale facoltà riguarda solo i sinistri liquidati integralmente e potrà essere esercitata anche successivamente alla scadenza del contratto come segue:
 - fino al momento della stipulazione della nuova polizza nel caso in cui il contraente si assicuri nuovamente con Liguria;
 - entro sei mesi dalla scadenza contrattuale nel caso in cui il contraente si assicuri presso un'altra Compagnia.
17. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione non interrompe il periodo di osservazione in corso purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario Assicurato.
18. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nei casi di alienazione o conto vendita del veicolo assicurato. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia **in caso di furto del veicolo assicurato** il Proprietario può beneficiare della classe di merito *CU* maturata (se alla data del furto risulta completato il periodo di osservazione si applica quanto previsto dalla Tabella delle regole evolutive previste al punto 5) per altro veicolo di sua proprietà, purché quest'ultimo venga assicurato entro cinque anni dalla data del furto stesso.
19. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14^a.

G) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ (PEJUS – SETTORE IV)

1. La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità "Pejus". Se nel periodo di osservazione, quale definito al comma seguente, vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
2. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per la annualità immediatamente successiva, sarà aumentato del 25%.

3. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
 - **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina **60 giorni** prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 - **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
4. Nel caso che il contratto stipulato con Liguria si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'Attestazione di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, essa risulti dovuta.
Qualora l'Attestazione sia scaduta da oltre dodici mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, ma non oltre cinque anni dalla data di scadenza.
In presenza di tale dichiarazione, qualora l'Attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.
5. Nel caso in cui il contratto stipulato con Liguria si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al comma 2.
6. In mancanza di consegna dell'Attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'Attestazione che sia consegnata entro 3 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato da Liguria entro la data di scadenza del contratto.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica se il contratto si riferisce a:
 - a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
 - b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.
8. Per la stipulazione di contratti relativi ai veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al comma 2.
9. Liguria, infine, qualora un sinistro già posto a riserva precedentemente all'entrata in vigore della Legge n. 40 del 02/04/2007, e che abbia concor-

so alla determinazione del “pejus”, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all’atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell’esercizio in cui l’eliminazione è stata effettuata. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato Liguria rilascia al contraente una nuova Attestazione e rimborsa il maggior premio corrisposto, purché non siano trascorsi più di cinque anni dalla data di cessazione del contratto.

10. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
11. Qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un’Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell’Attestazione all’Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’Attestazione. Tale dichiarazione, unitamente a copia della polizza precedente, vale come Attestazione ed il contratto sarà regolato sulla base di quanto previsto ai punti 1, 2 e 7.
12. La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario assicurato.
13. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nei casi di alienazione o conto vendita del veicolo assicurato. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

M) BONUS-MALUS PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI (SETTORE V)

1. La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus-Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” (come definiti al punto 2) e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti o decrescenti determinati secondo la tabella di merito che segue:

Classe di merito CU/Liguria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Coefficiente di calcolo	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	0,81	0,84	0,87	0,90	0,93	0,96	1,00	1,07	1,15	1,30	1,50	1,75	2,00

2. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
 - **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina **60 giorni** prima della scadenza del periodo di assicurazione

- corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi**: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

3. Nei seguenti casi il contratto è assegnato alla classe di Conversione Universale 14^a se:

- a) veicolo immatricolato per la prima volta al pubblico registro automobilistico o assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
- b) ciclomotore autorizzato a circolare da meno di sei mesi o assicurato per la prima volta dopo trasferimento di proprietà;
- c) motociclo immatricolato per la prima volta al pubblico registro automobilistico o assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.

Qualora il Proprietario (purché persona fisica) del veicolo di cui ai punti a), b) e c) possa documentare una classe di merito più favorevole rispetto alla classe CU 14^a mediante la consegna di un Attestato di rischio relativo alla medesima tipologia di rischio in corso di validità riferito al medesimo Proprietario, o a un suo familiare convivente (purché persona fisica), il nuovo contratto dovrà essere assegnato alla medesima classe di merito di assegnazione CU presente nell'Attestato di rischio consegnato.

In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero di un veicolo di proprietà precedentemente assicurato, qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà Liguria classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo purché in corso di validità.

Tale operazione potrà essere effettuata una sola volta dall'assicurato; la proprietà del veicolo deve rimanere invariata (non è ammessa l'estensione a familiare convivente); la norma è applicabile anche per i veicoli di proprietà di persone giuridiche; il contratto deve essere emesso riportando tutti i dati relativi alla sinistrosità pregressa ed alla classe di merito indicati nell'attestato di rischio consegnato dall'assicurato.

4. Per la stipulazione di contratti relativi ai veicoli di cui al comma precedente il Contraente è tenuto a:

- a. per i **ciclomotori nuovi** a presentare la **carta di circolazione ovvero certificato di circolazione e fattura o ricevuta fiscale di acquisto ed eventuale Attestato di rischio**.
- b. Per i **ciclomotori assicurati per la prima volta** dopo un trasferimento di proprietà:
 - una dichiarazione di prima assicurazione dopo un "trasferimento" di proprietà;
 - certificato di circolazione con annotata la voltura;
 - cessione di contratto.
- c. Per **motocicli immatricolati** al pubblico registro automobilistico per la prima volta:

- esibire la carta di circolazione del motociclo.
- d. Per **motocicli assicurati** per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico:
- foglio complementare o certificato di proprietà con annotata la voltura;
 - cessione del contratto.

Il contratto è assegnato alla classe di Conversione Universale 18^a qualora, nei casi previsti dal punto 4), non vengano esibiti tutti i documenti sopraindicati.

5. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di Conversione Universale **"CU"** di pertinenza in base alla prevista tabella delle regole evolutive a seconda che Liguria abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri, di cui è accertata la responsabilità principale dell'assicurato, avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
- In mancanza di risarcimento anche parziale di danni, ovvero di previsione a riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della tabella di regole evolutive che segue.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE DELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS

CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI "OSSERVATI"											
Classe di merito		0 Sinistri		1 Sinistri		2 Sinistri		3 sinistri		4 o più Sinistri	
Liguria	CU	Liguria	CU	Liguria	CU	Liguria	CU	Liguria	CU	Liguria	CU
1	1	1	1	3	3	6	6	9	9	12	12
2	2	1	1	4	4	7	7	10	10	13	13
3	3	2	2	5	5	8	8	11	11	14	14
4	4	3	3	6	6	9	9	12	12	15	15
5	5	4	4	7	7	10	10	13	13	16	16
6	6	5	5	8	8	11	11	14	14	17	17
7	7	6	6	9	9	12	12	15	15	18	18
8	8	7	7	10	10	13	13	16	16	18	18
9	9	8	8	11	11	14	14	17	17	18	18
10	10	9	9	12	12	15	15	18	18	18	18
11	11	10	10	13	13	16	16	18	18	18	18
12	12	11	11	14	14	17	17	18	18	18	18
13	13	12	12	15	15	18	18	18	18	18	18
14	14	13	13	16	16	18	18	18	18	18	18
15	15	14	14	17	17	18	18	18	18	18	18
16	16	15	15	18	18	18	18	18	18	18	18
17	17	16	16	18	18	18	18	18	18	18	18
18	18	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18

6. Nel caso in cui il contratto stipulato con Liguria si riferisca a ciclomotore o motociclo già assicurato presso altra Impresa, il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione, alla classe di Conversione Universale di assegnazione CU risultante dalla tabella indicata al precedente punto 5), tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'Attestazione di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rilasciata dal precedente Assicuratore.

In mancanza della consegna dell'Attestazione il contratto è assegnato alla classe di Conversione Universale 18^a.

7. Il criterio di cui al comma 6 si applica anche nel caso in cui l'Attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus-Malus" che sia scaduto da più di dodici mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla scadenza del precedente contratto, **ma non oltre cinque anni dalla data di scadenza.**

Qualora l'Attestato risulti scaduto da oltre cinque anni, lo stesso non avrà alcuna validità e non potrà pertanto essere utilizzato.

8. Qualora il contratto precedente si riferisca a ciclomotore o motociclo assicurato per **durata inferiore all'anno**, il nuovo contratto viene assegnato alla **medesima classe CU risultante dal contratto temporaneo esibito dal Contraente.**

Il Contraente è tenuto ad esibire il precedente contratto e qualora questo risulti scaduto da più di dodici mesi si applica la disposizione di cui al comma 7. In assenza di tale dichiarazione, il contratto viene assegnato alla classe di Conversione Universale 18^a.

9. La disposizione di cui al comma 6 non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un' Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'Attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'Attestazione. Tale dichiarazione, unitamente a copia della polizza precedente, valgono come Attestazione ed il contratto sarà assegnato alla classe CU di pertinenza secondo la Tabella delle Regole Evolutive riportata al comma 5.
10. L'assegnazione alla classe di Conversione Universale 18^a effettuata ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'Attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata da Liguria entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

11. Nel caso in cui il contratto si riferisca a ciclomotore o motociclo già assicurato all'estero la classe CU di assegnazione sarà stabilita in base alle regole previste dal Regolamento Isvap n. 4, riepilogate al punto 12). L'Assicurato dovrà pertanto esibire una dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus previste dalla citata tabella delle regole di assegnazione. Il contratto viene assegnato alla classe di merito 14^a qualora non venga presentata la dichiarazione del precedente assicuratore estero.
12. **Qualora il veicolo per il quale si deve emettere il contratto sia stato in precedenza assicurato con la forma tariffaria "franchigia", all'atto dell'emissione il medesimo è assegnato alla classe CU di assegnazione derivante dall'applicazione delle regole previste dal Regolamento Isvap n. 4, sotto riportate:**
- Si individua il numero di **annualità prive di sinistro** (pagato, riservato con lesioni a persona, riservato con danni a cose) presenti sull'Attestato di rischio.
(n.b. - Per annualità prive di sinistro la circolare Isvap precisa che si tratta delle ultime cinque complete escludendo sempre l'annualità in corso)
 - Si procede così all'individuazione della *classe di partenza* come indicato nella tabella seguente:

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della Sinistrosità Progressiva riporta le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (dato non disponibile)

La classe di assegnazione CU è stabilita prendendo in considerazione TUTTI gli eventuali sinistri, pagati o riservati con danni a persone, provocati nell'ultimo quinquennio, **compresa l'annualità in corso.**

Per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi alla *classe di partenza*.

Per la stipulazione di tali contratti il Contraente è tenuto pertanto a presentare l'Attestato di rischio rilasciato dal precedente Assicuratore.

13. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 la disposizione del comma 5.

14. Nel caso in cui sinistro già apposto a riserva precedentemente all'entrata in vigore della Legge n. 40 del 02/04/2007, che abbia dato luogo all'applicazione del *malus*, venga successivamente eliminato come *senza seguito*, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il contraente originario, Liguria assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto.
Liguria si impegna a calcolare l'eventuale conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.
15. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato Liguria rilascia al contraente una nuova Attestazione e rimborsa il maggior premio corrisposto, purché non siano trascorsi più di cinque anni dalla data di cessazione del contratto.
16. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come *senza seguito* venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, all'assegnazione alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato se il Sinistro non fosse stato eliminato come *senza seguito*, con i conseguenti conguagli del premio.
17. È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo a Liguria il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale.
Tale facoltà riguarda solo i sinistri liquidati integralmente e potrà essere esercitata anche successivamente alla scadenza del contratto come segue:
 - fino al momento della stipulazione della nuova polizza nel caso in cui il contraente si assicuri nuovamente con Liguria;
 - entro sei mesi dalla scadenza contrattuale nel caso in cui il contraente si assicuri presso un'altra Compagnia.
18. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato.
19. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nei casi di alienazione o conto vendita del veicolo assicurato. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia **in caso di furto del veicolo assicurato** il Proprietario può beneficiare della classe di merito *CU* maturata (se alla data del furto risulta completato il periodo di osservazione si applica quanto previsto dalla Tabella delle regole evolutive previste al punto 5) per altro veicolo di sua proprietà, purché quest'ultimo venga assicurato entro cinque anni dalla data del furto stesso.
20. Qualora il ciclomotore o motociclo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente

te dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di Conversione Universale 14^a.

Q) ESCLUSIONE TRASPORTATI SU MOTOCICLI

Dall'esame della carta di circolazione le Parti prendono atto che il motoveicolo descritto in polizza non prevede il trasporto di altre persone oltre il Conducente. Pertanto, la garanzia non è operante nei confronti dei trasportati.

R) AUTOCARRI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE AL TRASPORTO DEI MARMI IN BLOCCHI

Dall'esame della carta di circolazione le Parti prendono atto che il veicolo descritto in polizza è adibito esclusivamente al trasporto di marmo in blocchi ed il premio è stato determinato conseguentemente.

S) VEICOLI AZIONATI ELETTRICAMENTE (ESCLUSI I FILOBUS)

Dall'esame della carta di circolazione le Parti prendono atto che il veicolo indicato in polizza è azionato elettricamente ed il premio è stato determinato conseguentemente.

T) VEICOLI ADIBITI AL TRASPOSTO DI MERCI PERICOLOSE

Dall'esame della carta di circolazione le Parti prendono atto che il veicolo indicato in polizza è adibito al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici. Il premio è stato determinato conseguentemente.

U) VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI GAS TOSSICI O DI MATERIE ESPLOSIVE

Dall'esame della carta di circolazione le Parti prendono atto che il veicolo indicato in polizza è adibito al trasporto di gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.) ed è escluso il trasporto di sostanze radioattive. Il premio è stato determinato conseguentemente.

V) RINUNCIA ALLA TACITA PROROGA

A deroga dell'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.

Z) VEICOLI A MOTORI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE E NON CONTEMPLATI IN ALCUN SETTORE DI TARIFFA

Per i rischi indicati in polizza si procede alla tariffazione di volta in volta in base al carattere di particolarità od eccezionalità.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Liguria assicura in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.

Liguria inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali Condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di natante con "autorizzazione alla navigazione temporanea" (D.M. 19.11.1992 n. 566), se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;

- nel caso di natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, Liguria eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 3 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, Liguria eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 4 - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta a Liguria di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti a Liguria possono comportare la perdita parziale dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, Liguria eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 5 - LIMITAZIONE DELLA NAVIGAZIONE

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

ART. 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione di Liguria che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Agenzia (o ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

ART. 7 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Liguria in occasione delle scadenze annuali del contratto, ha facoltà di modificare il premio del contratto precedentemente stabilito, ferme restando tutte le condizioni di polizza, mettendo a disposizione del Contraente il nuovo premio proposto (esclusa la variazione derivante dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione) presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del medesimo.

Il Contraente potrà decidere di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte.

In caso di non accettazione del premio il Contraente potrà recedere, fermo quanto previsto al successivo articolo 11 – Rinnovo del contratto, mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento consegna a mano, ovvero a mezzo telefax inviati presso Liguria o all’Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto.

In questo caso Liguria non applicherà in favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall’articolo 1901 secondo comma del codice civile.

Le nuove condizioni di premio proposte **si intenderanno accettate dal Contraente** con il semplice pagamento del nuovo premio previo rilascio da parte di Liguria del contrassegno e certificato di assicurazione.

Qualora infine il Contraente comunichi senza particolari modalità di non voler accettare le nuove condizioni di premio o non manifesti al riguardo alcuna volontà, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza ed in tal caso si applicherà a favore del Contraente il termine previsto dall’art.1901 secondo comma Codice Civile.

Il contratto si intenderà in ogni caso risolto al 15° giorno dalla data di scadenza.

ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE

Il trasferimento di proprietà del natante importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l’alienante chieda che il contratto, stipulato per il natante alienato, sia reso valido per altro natante di sua proprietà.

- a) Nel caso di alienazione del natante assicurato, qualora l’alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al natante alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro natante di sua proprietà, Liguria rilascerà il certificato e il contrassegno per il nuovo natante, previo eventuale conguaglio del premio.
- b) Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a Liguria, la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti.

L’alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Nel caso in cui l’acquirente del natante documenti di essere già Contraente di polizza riguardante lo stesso natante, l’Impresa assicuratrice del natante ceduto rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. Quest’ultima sarà annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno.

Per i contratti con frazionamento del premio Liguria rinuncerà ad esigere le

eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

ART. 9 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 Codice Civile).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Liguria ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

ART. 10 - GESTIONE DELLE VERTENZE

Liguria assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Liguria non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

ART. 11 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'art. 7, in mancanza di disdetta data da una delle Parti mediante lettera raccomandata o tramite fax almeno 15 giorni prima della scadenza (rif. articolo 172 Il comma Dlgs 7.9.2005, n. 209), il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL NATANTE

In caso di furto del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia a Liguria fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto stesso. Liguria rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

ART. 13 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiane.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale dell'Assicurato, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA PER I RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

A) NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'Istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'Istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

B) DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI

Liguria assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura di:

- € 103,29 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale fino a 90 C.V.;
- € 206,58 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale di oltre 90 C.V.

Liguria conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni aggiuntive C) o D).

C) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE

Liguria assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 103,29 per ogni persona danneggiata.

D) DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI E DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE

1. Danni a cose ed animali di terzi

Liguria assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di € 77,47 per ogni sinistro.

Liguria conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante.

2. Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone.

Liguria assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 103,29 per ogni persona danneggiata.

E) ATTIVITÀ IDROSCIATORIA - TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DI DELTAPLANO

Liguria assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

F) ESTENSIONE LIMITI DI NAVIGAZIONE

I limiti di navigazione di cui all'art.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione sono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico, fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

V) RINUNCIA ALLA TACITA PROROGA

A deroga dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.

CONDIZIONI DI VINCOLO

V1 CONDIZIONE DI VINCOLO PER VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO.

Pagamento anticipato del premio in unica soluzione

Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della Società indicata in polizza. Liguria si obbliga per la durata del contratto, indipendentemente dalle risultanze al Pubblico Registro Automobilistico, a:

- a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria;
- b. comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o rapina, guasti collisione, eventi speciali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di contratto senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente. Il contratto non è soggetto a tacita proroga.

V2 CONDIZIONE DI VINCOLO PER VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO.

Pagamento del premio per un periodo inferiore a quello del contratto di vendita rateale

Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della Società indicata in polizza. Liguria si obbliga per la durata del contratto, indipendentemente dalle risultanze al Pubblico Registro Automobilistico, a:

- a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria;
- b. comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. comunicare alla vincolataria con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;

- d. non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o rapina, guasti o collisione, eventi speciali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Resta inteso che la Liguria potrà dare regolare disdetta al presente contratto, da inoltrarsi al Contraente nei modi e nei termini convenuti e da comunicarsi contestualmente alla vincolataria con lettera raccomandata.

L1 CONDIZIONE DI VINCOLO PER VEICOLI CONCESSI IN LEASING.

Pagamento anticipato del premio in unica soluzione

Il contratto s'intende vincolato nei termini e nei confronti della Società indicata in polizza. Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente fino alla scadenza del vincolo e che **in polizza quale proprietario del veicolo è indicato il locatario**, Liguria si impegna nei confronti della vincolataria a:

- a. non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria;
- b. comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.
- c. Resta inteso che, in caso di sinistro incendio, furto o rapina, guasti o collisione, eventi speciali, del veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, 2° comma Codice Civile, corrisposto alla vincolataria, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Il contratto non è soggetto a tacita proroga.

L2 CONDIZIONE DI VINCOLO PER VEICOLI CONCESSI IN LEASING.

Pagamento anticipato del premio per un periodo inferiore a quello del contratto di leasing

Il contratto s'intende vincolato nei termini e nei confronti della Società indicata in polizza. Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente fino alla scadenza del vincolo e che **in polizza quale proprietario del veicolo è indicato il locatario**, Liguria si impegna nei confronti della vincolataria a:

- a. non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria;
- b. comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. comunicare alla vincolataria con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che Liguria potrà dare regolare disdetta al presente contratto, da inoltrarsi al Contraente nei modi e nei termini convenuti e da comunicarsi contestualmente alla vincolataria con lettera raccomandata. Resta altresì inteso che, in caso di sinistro incendio, furto o rapina, guasti collisione, eventi speciali, del veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di contratto verrà, a norma dell'art. 1891, 2° comma Codice Civile, corrisposto alla vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

AUTO RISCHI DIVERSI

(Corpi Veicoli Terrestri)

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER VEICOLI A MOTORE E NATANTI

CONDIZIONI CHE REGOLANO TUTTE LE GARANZIE

ART. 1 - NOZIONE DI VEICOLO

Nella nozione di veicolo assicurato si intendono comprese le parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e stabilmente fissate a bordo.

Per i veicoli adibiti ad usi commerciali industriali o speciali, le parti accessorie inerenti all'attività specifica del mezzo sono incluse in garanzia anche se non fornite dalla casa costruttrice, purché stabilmente fissate a bordo.

ART. 2 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) determinati od agevolati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- c) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- d) verificatesi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

ART. 3 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

Liguria si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso.

ART. 4 - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso di Liguria purché detto consenso sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Liguria ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residuo del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

In tal caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al primo comma.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dal valore che il veicolo o le parti di esso, sottratte o danneggiate, avevano al momento del sinistro ovvero, se inferiore, dal costo della loro riparazione.

Il valore convenzionalmente adottato per la determinazione del danno è quello indicato per il modello assicurato dalle pubblicazioni specializzate dell'editoriale "DOMUS" del mese di accadimento del sinistro indennizzabile a termini di polizza, nelle varie tipologie di veicoli. Se il modello non è compreso in tali pubblicazioni si ricorrerà alla media dei valori riportati sulla pubblicazione specializzata EUROTAX (blu e gialla).

Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione e prima intestazione, l'ammontare del danno è determinato, nei limiti del capitale assicurato, senza tenere conto del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportare al veicolo in occasione della riparazione. Relativamente agli accessori ed agli optional, ove garantiti, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle loro caratteristiche ai fini della liquidazione del danno.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto della incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a proprio carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

ART. 5.1 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO - CONDIZIONE SPECIALE VN

Relativamente ad autovetture ad uso privato, autopromiscuo e autotassametri, se in polizza viene richiamata la Condizione Speciale "VN", le parti del veicolo sostituite con parti nuove vengono liquidate, fino a cinque anni dalla data di prima immatricolazione, senza tenere conto del degrado dovuto a vetustà

o ad usura, salvo che per ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni e accessori non di serie.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo.

ART. 6 - NOMINA E MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Liguria e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 13 - Veicoli a motore o art. 9 - Nautici;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico di Liguria e dell'Assicurato in parti uguali.

ART. 7 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro presso lo sede di Liguria o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data della liquidazione.

ART. 8 - SCOPERTO E FRANCHIGIA

In caso di sinistro, Liguria corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa deduzione, se prevista, della franchigia e dello scoperto con gli eventuali minimi.

Le norme che seguono sono applicabili alle relative garanzie solo se queste sono espressamente richiamate in polizza e ne è stato pagato il premio.

CONDIZIONI CHE REGOLANO LE SINGOLE GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI

INCENDIO E FURTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Liguria si obbliga, nei limiti ed alle Condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori di serie e gli optional stabilmente fissati sul veicolo, contro i seguenti rischi:

incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;

furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo medesimo.

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

Salva diversa pattuizione indicata in polizza sono esclusi dalla garanzia gli apparecchi audiofonovisivi, nonché le cose trasportate sul veicolo.

ART. 2 - ESCLUSIONI

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione Auto Rischi Diversi, la garanzia non comprende i danni:

- a) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- b) indiretti come sospensione di lavoro o mancato godimento del veicolo, deprezzamento e traino;
- c) derivanti da furto di accessori, accessori di serie, optional, parti di ricambio o singole parti di ciclomotori, motocicli o motocarrozzette, se non avvenuti congiuntamente al furto totale del veicolo medesimo;
- d) subiti in occasione di furto dei teloni di copertura e delle centine di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto totale del veicolo;
- e) arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di qualsiasi oggetto non compreso nella assicurazione

Infine la garanzia non è operante quando:

- in occasione di furto, non siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e sicurezza costituenti dotazione di serie;
- l'incendio si sia verificato, salvo diversa pattuizione contenuta in polizza, durante il trasporto di infiammabili e/o esplosivi.

ART. 3 - DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione Veicoli a motore e art. 9 Natanti, in caso di sinistro l'Assicurato deve fare immediata denuncia all'Autorità competente inoltrando all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione di Liguria, entro il termine di 3 giorni dal fatto o dal giorno in cui è venuto a conoscenza, copia della denuncia stessa con la precisazione dell'entità almeno approssimativa del danno.

L'Assicurato in caso di furto totale o di distruzione del veicolo deve produrre:

- estratto cronologico del Pubblico Registro Automobilistico relativo al veicolo;
- certificato dell'annotazione al Pubblico Registro Automobilistico della perdita di possesso o di cancellazione dalla circolazione.

Liguria si riserva la facoltà di richiedere all'Assicurato ulteriore documentazione come fatture, bolle doganali, chiusa inchiesta ed altro al fine di una miglior identificazione e valutazione del veicolo nonché al fine di verificare che non ricorrano motivi di esclusione.

L'Assicurato che dolosamente non adempia in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennizzo.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, Liguria ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 4 - RECUPERI

L'Assicurato è tenuto ad informare Liguria non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare a Liguria la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato.

In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato, il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

ART. 5 - APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI

Gli apparecchi audiofonovisivi, ove espressamente previsti nella garanzia della polizza, sono risarcibili purché stabilmente fissati sul veicolo ed il loro valore concorra alla determinazione del premio.

Il relativo valore deve essere compreso nella somma assicurata.

GUASTI ACCIDENTALI

COLLISIONE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Liguria si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle Condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di collisione con veicoli identificati, anche se in sosta.

Sono sempre esclusi dalla garanzia gli apparecchi audio-fono-visivi.

ART. 2 - ESCLUSIONI

La Liguria, oltre a quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione Auto Rischi Diversi, non risarcisce i danni:

- a. cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché quelli derivanti da manovre di carico e scarico;
- b. cagionati da incendio, esplosione, scoppio, corto circuito, surriscaldamento, ritorno di fiamma, gelo, mancanza o insufficienza di olio o di acqua non determinati da eventi assicurati nell'ambito della presente garanzia;
- c. subiti dal veicolo in occasione di furto o rapina (consumati o tentati) o durante l'uso e il possesso del medesimo contro la volontà dell'Assicurato;
- d. alle ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria, alle sospensioni e ai fanali non di serie, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- e. dovuti a collisione con altri veicoli di proprietà dell'Assicurato, del Contraente e/o dei rispettivi coniugi, ascendenti, discendenti nonché altri parenti o affini con loro conviventi;
- f. avvenuti durante il traino attivo o passivo (salvo il traino attivo di carrelli appendice, porta imbarcazioni o di roulotte), nel corso di manovre a mano e durante la circolazione fuori strada;
- g. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h. derivanti da difetto dei materiali o vizio di costruzione;
- i. indiretti come quelli derivanti dal mancato godimento od uso del veicolo o quelli concernenti la sua svalutazione o ridotta efficienza funzionale dopo la riparazione.

La garanzia non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore o se il veicolo è adibito ad uso diverso da quello dichiarato in polizza oppure se a bordo del medesimo si trova un numero di persone superiore a quello consentito;
- se il conducente si trova in stato di ebbrezza od alterazione psichica determinati da uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni o dall'abuso di psicofarmaci;

- se al momento del sinistro il veicolo era immatricolato per la prima volta da oltre cinque anni nel caso di autovetture oppure da oltre sette anni nel caso di veicoli commerciali e industriali;

Ove tale limite fosse raggiunto nel corso di una annualità assicurativa, la garanzia cessa automaticamente dalla prima scadenza annuale successiva; non costituisce deroga a quanto precede eventuale incasso del premio da parte di Liguria che si impegna alla sua restituzione su semplice richiesta del Contraente.

ART. 3 - DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione Veicoli a motore e art. 9 Natanti la denuncia deve contenere: la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze e dell'entità almeno approssimativa del danno, il nome e il domicilio di eventuali testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. L'Assicurato che in tutto o in parte non adempia dolosamente agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennizzo.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere in tutto o in parte a detti obblighi, Liguria ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 4 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

Liguria rinuncia all'azione di rivalsa che le possa competere ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile nei confronti delle persone trasportate e/o del Conducente autorizzato del veicolo indicato in polizza, sempre che l'avente diritto non eserciti, a sua volta, l'azione verso le suddette persone.

GUASTI ACCIDENTALI

KASKO

ART. 5 - CONDIZIONE SPECIALE KT

Ad integrazione di quanto descritto all'Articolo 1 - Oggetto della garanzia la stessa è operante anche in caso di: urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento od uscita di strada verificatisi durante la circolazione del veicolo.

GARANZIE SPECIALI

Le garanzie speciali, prestate separatamente o congiuntamente, sono valide solo se espressamente richiamate in polizza.

In quanto garanzia accessoria, la garanzia "A" è concedibile solo se in abbinamento almeno con la garanzia R.C. Auto, mentre le garanzie "B" e "C" sono concedibili solo in presenza della garanzia incendio e furto.

GARANZIA "A"

1 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL TRASPORTATO

La garanzia si intende estesa alla Responsabilità civile personale e autonoma delle persone trasportate per danni da costoro involontariamente cagionati a terzi non trasportati, in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo medesimo. L'estensione vale, nei limiti del massimale previsto in polizza, a condizione che per il suddetto veicolo la Responsabilità civile obbligatoria sia regolarmente assicurata da Liguria. La presente garanzia vale esclusivamente per autovetture e veicoli ad uso promiscuo.

2 - SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

Liguria assicura il rimborso dei danni che si verificassero alla tappezzeria del veicolo a seguito di trasporto di vittime di incidenti stradali. Tale garanzia è prestata fino ad un massimo di risarcimento di € 258,22 dietro presentazione di regolare documentazione. La presente garanzia vale esclusivamente per autovetture e veicoli ad uso promiscuo.

3 - RESPONSABILITÀ CIVILE PER DIFETTI DI MANUTENZIONE

Liguria risponde dei danni subiti dal Conducente non Proprietario del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il Proprietario del medesimo sia stato riconosciuto responsabile con sentenza passata in giudicato. La garanzia è prestata in base alle Condizioni generali di assicurazione previste per la R.C.A. obbligatoria e fino alla concorrenza di € 51.645,68 per sinistro.

4 - RIMBORSO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI PERDITA TOTALE

Liguria a seguito di perdita totale del veicolo assicurato conseguente ad un incidente della circolazione rimborsa la parte di tassa di circolazione pagata e non goduta a far data dall'incidente.

L'indennizzo verrà corrisposto dietro presentazione di idonea documentazione.

GARANZIA "B"

1 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

Liguria assicura i danni materiali e diretti arrecati alle cose di terzi che siano conseguenza diretta e immediata dell'incendio del veicolo garantito e del quale il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2043 Codice Civile.

Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo di € 103.291,37.

2 - RISCHIO LOCATIVO DA INCENDIO

Liguria rimborsa i danni materiali e diretti involontariamente cagionati dall'Assicurato al locale adibito a rimessa del veicolo assicurato a seguito di incendio o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del medesimo. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 103.291,37.

3 - INDENNIZZI SUPPLEMENTARI A SEGUITO DI FURTO TOTALE

a) Rimborso del rateo della tassa di circolazione

Liguria, a seguito di furto totale risarcibile a termini di polizza, garantisce il rimborso del rateo della tassa di circolazione pagata e non goduta. L'indennizzo verrà corrisposto dietro presentazione di idonea documentazione.

La presente garanzia vale esclusivamente per autovetture e veicoli ad uso promiscuo.

b) Spese di noleggio auto

In caso di furto totale indennizzabile a termini di polizza, Liguria rimborsa all'Assicurato, in sede di liquidazione del danno, le spese da questi sostenute per il noleggio di altro veicolo di cilindrata non superiore a quello oggetto del furto. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 154,93 previa presentazione della relativa fattura.

La presente garanzia vale esclusivamente per autovetture e veicoli ad uso promiscuo.

c) Autorimessaggio

In caso di ritrovamento in Italia del veicolo, conseguente al furto totale risarcibile a termini di polizza, Liguria rimborserà la spesa documentata sostenuta dall'Assicurato per il parcheggio o rimessaggio del veicolo disposto dall'Autorità, fino ad un limite massimo di € 154,93.

d) Rimborso spese per l'acquisizione dei documenti per la liquidazione del furto totale

Liguria rimborserà all'Assicurato le spese da questi sostenute per l'acquisizione della documentazione richiesta per la liquidazione del furto totale.

Tale garanzia è prestata fino ad un massimo di € 77,47, previa presentazione dei documenti giustificativi.

4 - DANNI AL VEICOLO PER FURTO DI COSE NON ASSICURATE

In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo, Liguria indennizza all'Assicurato, secondo le Condizioni e nei limiti previsti dalla garanzia furto, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia.

GARANZIA "C"

1 - EVENTI SOCIOPOLITICI

A parziale deroga dell'art. 2 lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione Auto Rischi Diversi, la garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di atti dolosi di terzi.

L'indennizzo verrà corrisposto sotto deduzione del 10% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 250,00 per sinistro.

2 - EVENTI NATURALI E ATMOSFERICI

A parziale deroga dell'art. 2 lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione Auto Rischi Diversi, Liguria assicura il rimborso dei danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato (esclusi gli audiofonovisivi) da trombe di aria, uragani, bufere, grandine e straripamento di corsi d'acqua, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su più enti, oltre quello assicurato.

Liguria assicura inoltre danni a seguito di slavine e caduta di neve da tetti o tettoie. Sono comunque esclusi i danni preesistenti ed i danni causati da fattori climatici (gelo, brina, ghiaccio) o da smottamenti o da cadute di frane se non conseguenti agli eventi di cui al primo comma. Sono altresì esclusi danni verificatisi all'interno del veicolo assicurato in conseguenza di uno degli eventi di cui al primo o secondo comma ma dovuti a colpa e/o negligenza grave dell'Assicurato. Il danno verrà liquidato da Liguria, solo dopo che l'Assicurato avrà prodotto dichiarazione dell'Autorità accertante l'evento e l'indennizzo verrà corrisposto sotto deduzione del 10% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 154,93 per sinistro.

3 - PERDITA DELLE CHIAVI

Liguria rimborsa, in caso di perdita o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o del sistema antifurto del veicolo descritto in polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per l'apertura delle portiere o lo sbloccaggio dell'antifurto, nonché per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 154,93 per sinistro, previa presentazione di regolare fattura.

4 - DANNI PROPRI A SEGUITO DI COLLISIONE CON VEICOLO IDENTIFICATO NON ASSICURATO

Liguria, in caso di collisione del veicolo assicurato, con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità civile derivante dalla circolazione, risarcirà i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in proporzione alla quota di responsabilità imputabile al conducente del veicolo non assicurato valutato in base all'art. 2054 Codice Civile.

Tale risarcimento non potrà in nessun caso superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Liguria si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del terzo responsabile per quanto liquidato al proprio Assicurato.

CRISTALLI

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Liguria rimborsa, fino alla concorrenza di € 800,00 per sinistro, le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo indicato in polizza a seguito di rottura dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi. Per la individuazione dei terzi si fa espresso richiamo all'art. 129 del Dlgs n. 209 del 7 settembre 2005 - Codice delle Assicurazioni.

La garanzia comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

ART. 2 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non è prestata in aggiunta o integrazione di altre garanzie comprese dal contratto ed inoltre non vale per i danni:

- a) causati alle altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
- b) subiti dai gruppi ottici, dagli specchietti retrovisori interni ed esterni;
- c) per i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, del Conducente ovvero delle persone di cui costoro debbono rispondere a norma di legge ivi compresi gli incaricati della riparazione o custodia del veicolo;
- d) per i danni subiti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato o vandalismo;
- e) consistenti in rigature, segnature.

Il pagamento dell'indennizzo, compiuti gli accertamenti del caso, verrà fatto su presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, fermo restando il limite di cui all'art. 1.

ART. 3 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Il pagamento dell'indennizzo, compiuti gli accertamenti del caso, verrà fatto su presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, fermo restando il limite di cui all'art. 1.

ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per tutti i Paesi per i quali è operante l'assicurazione RCA prestata da Liguria. Sito internet: www.carglass.com

Convenzione CARGLASS

Liguria ha stipulato una convenzione, valida in tutto il territorio nazionale, con CARGLASS, primaria società per la riparazione e sostituzione di vetri dei veicoli. In caso di sinistro "Cristalli" indennizzabile a termini di polizza la convenzione offre i seguenti vantaggi:

- pagamento diretto da parte di Liguria (vedasi "COSA FARE IN CASO DI SINISTRO") fino al limite stabilito all'art.1;
- sostituzione rapida;
- servizio a domicilio, previa corresponsione di € 10,00, IVA esclusa, quale contributo per interventi che prevedano una percorrenza superiore a Km. 10;
- numero verde in caso di sinistro e per ogni informazione:



dall'estero +39.02.40952800

- prezzi scontati rispetto al listino CARGLASS (sconto di cui possono beneficiare tutti gli assicurati di Liguria che non hanno la garanzia "Cristalli");
- sito Internet: www.carglass.it

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che dovessero colpire il Conducente del veicolo indicato in polizza in conseguenza di incidente occorso al veicolo stesso in relazione alla circolazione stradale, ivi comprese le operazioni necessarie, in caso di guasto, per la ripresa della marcia.

Sono considerati infortuni gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che producono lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.

ART. 2 - DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non è operante:

- a. se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore,
- b. se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello previsto nella carta di circolazione;
- c. per veicoli di peso complessivo superiore a 35 quintali;
- d. per i conducenti che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, risultino affetti dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
- e. per gli infortuni subiti dal Conducente che si trovi in stato di ebbrezza;
- f. per gli infortuni causati dall'abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- g. per gli infortuni verificatisi durante la partecipazione o corse, gare e relative prove nonché durante la circolazione su percorsi fuori strada;
- h. per gli infortuni sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

ART. 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è operante nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché in quello di tutti i paesi per i quali è operante l'assicurazione RCA prestata da Liguria.

ART. 4 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Liguria entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del conducente infortunato e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro e deve essere accompagnata da certificato medico.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire la visita di medici di Liguria o qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari e produrre, su richiesta, copia della cartella clinica completa.

ART. 5 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Liguria corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente in-

tegro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità permanente accertata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

ART. 6 - MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, Liguria liquida l'indennizzo agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso.

ART. 7 - INVALIDITÀ PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, Liguria liquida, con i criteri indicati dal precedente art. 5 e dal presente articolo, un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati:

PERDITA TOTALE ANATOMICA O FUNZIONALE DI	dx	sx
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio o un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
un piede	40%	
ambedue i piedi	100%	
un alluce	5%	
un altro dito del piede	1%	
un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60%	
un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	
facoltà visiva di entrambi gli occhi	100%	
facoltà visiva di un occhio	25%	
un rene	15%	
milza	8%	
sordità completa di un orecchio	10%	
sordità completa di ambedue gli orecchi	40%	
perdita totale della voce	30%	
stenosi nasale bilaterale	10%	

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, la valutazione viene effettuata con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

ART. 8 - FRANCHIGIA ASSOLUTA PER INVALIDITÀ PERMANENTE

Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia

di grado non superiore al 5%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

ART. 9 - CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

Le divergenze sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 5, sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

ART. 10 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

Liguria rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga di cui all'art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infornio.

ART. 11 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, Liguria liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al regolare pagamento.

TUTELA GIUDIZIARIA

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Liguria, alle Condizioni della presente sezione e con il massimale precisato in base all'opzione esercitata, rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dello stesso per fatto derivante dalla circolazione del veicolo descritto in polizza e, più precisamente:

- gli oneri per l'intervento di un legale;
- gli oneri per l'intervento di un Perito approvato da Liguria e/o nominato dall'Autorità Giudiziaria;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese liquidate alla controparte, nel caso di transazione autorizzata da Liguria;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza.

ART. 2 - AMBITO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie riguardano, in base all'opzione 1, 2 o 3 esercitata, la tutela dei diritti dell'Assicurato allorché questi sia rimasto coinvolto in un evento della circolazione con il veicolo identificato nella polizza.

La garanzia è operante solo se la guida di tali veicoli è consentita dalla categoria di patente posseduta.

OPZIONE 1:

- a) danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti, sia in fase stragiudiziale che giudiziale, nei seguenti casi:
1. **sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" ai sensi dell'art. 148 D.Lgs n. 209/2005;**
 2. **recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali art. 141 D.Lgs n. 209/2005.**

La garanzia opera altresì per sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici.

- b) difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o contravvenzionale, per sinistri conseguenti ad incidente della circolazione;

la garanzia vale inoltre per:

- c) l'istanza di dissequestro del veicolo, in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione;
- d) l'istanza di modifica del provvedimento di sospensione della patente in conseguenza di incidente della circolazione;

Massimale: € 5.000 per sinistro.

OPZIONE 2:

- a) danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti, sia in fase stragiudiziale che giudiziale, nelle seguenti ipotesi:
1. **intervento del legale, in conseguenza di sinistri stradali gestiti con la "procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 DLgs**

n. 209/2005 e del D.P.R. n. 254, del 18 luglio 2006, esclusivamente nel caso di mancato accordo fra SOCIETÀ e l'Assicurato (art. 149 punto 6 D. Lgs. 209/2005);

2. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" ai sensi dell'art. 148 D.Lgs n. 209/2005;
3. recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali art. 141 D.Lgs n. 209/2005.

La garanzia opera altresì per sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici.

b) difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o contravvenzionale, per sinistri conseguenti ad incidente della circolazione;

la garanzia vale inoltre per:

- c) l'istanza di dissequestro del veicolo, in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione;
- d) l'istanza di modifica del provvedimento di sospensione della patente in conseguenza di incidente della circolazione.

Massimale: € 8.000 per sinistro.

OPZIONE 3:

a) danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti, sia in fase stragiudiziale che giudiziale, nelle seguenti ipotesi:

1. intervento del legale, in conseguenza di sinistri stradali gestiti con la "procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 DLgs n. 209/2005 e del D.P.R. n. 254, del 18 luglio 2006, esclusivamente nel caso di mancato accordo fra SOCIETÀ e l'Assicurato (art. 149 punto 6 D. Lgs. 209/2005);
2. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" ai sensi dell'art. 148 D.Lgs n. 209/2005;
3. recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali art. 141 D.Lgs n. 209/2005.

La garanzia opera altresì per sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici.

b) difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o contravvenzionale, per sinistri conseguenti ad incidente della circolazione;

c) pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite non sia inferiore a € 1.500,00

la garanzia vale inoltre per:

- d) l'istanza di dissequestro del veicolo, in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione;
- e) l'istanza di modifica del provvedimento di sospensione della patente in conseguenza di incidente della circolazione.

Massimale: € 12.000 per sinistro.

ART. 3 - PERSONE ASSICURATE

Oltre al Contraente, sono assicurati i terzi trasportati, anche se familiari, nonché i terzi e i familiari autorizzati dall'Assicurato quando siano alla guida del mezzo indicato in polizza.

In caso di controversie tra più persone assicurate la garanzia viene prestata a favore del Contraente.

ART. 4 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- a) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc) richiesti dalla legge per regolarizzare i documenti necessari per la gestione del sinistro e per ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa;
- c) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione di responsabilità civile da circolazione e per le controversie nei confronti dell'assicuratore RCA del veicolo assicurato, salvo quanto espressamente previsto;
- d) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore, o in caso di violazione degli artt.186 e 187 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti), oppure in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell'art.189 del codice della strada, salvo successivo proscioglimento o assoluzione;
- e) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- f) in relazione a fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- g) per le controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato o degli altri soggetti per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) per le controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- i) per le controversie derivanti da fatti bellici, rivoluzioni e risse da chiunque provocati;
- j) per le controversie derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- k) per le controversie relative a prestazioni professionali;
- l) per le controversie di natura contrattuale;
- m) per le controversie tra le persone assicurate, nel qual caso la garanzia opera solo a favore del contraente/assicurato;
- n) per le controversie relative al diritto di famiglia e delle successioni;
- o) per fatti conseguenti a scioperi, tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- p) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- q) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;
- r) se il provvedimento di sequestro del veicolo o la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente vengono emessi per motivi diversi dall'incidente stradale.

ART. 5 - INSORGENZA DEL SINISTRO

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno della stipulazione dell'assicurazione.

Per insorgenza del sinistro si intende il momento iniziale di violazione di una norme di legge o il verificarsi dell'inadempimento.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'Art. 7 – Denuncia del sinistro, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per sinistri che si verificano e che devono essere processualmente trattati ed eseguiti in Europa

ART. 7 - DENUNCIA DEL SINISTRO

Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire a Liguria tutti gli atti e i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'assicurato deve trasmettere a Liguria, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

ART. 8 - GESTIONE DEL SINISTRO

L'assicurato dopo aver fatto a Liguria la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale, da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo a Liguria.

Liguria, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Liguria pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza al legale da lui prescelto tutti gli atti e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Copia di tale documentazione e di tutti gli atti predisposti dal legale devono essere trasmessi a Liguria.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, Liguria tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e Liguria in merito alla gestione dei sini-

stri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Liguria avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Abitazione:	La dimora abituale dell'Assicurato situata in Italia.
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero gli occupanti del veicolo.
Biglietto di viaggio:	Il biglietto ferroviario di prima classe o il biglietto aereo di classe turistica, il biglietto di traghetto o altro mezzo di trasporto.
Centrale Operativa:	Il recapito presso il quale opera la struttura di PA (PRONTO ASSISTANCE) di seguito denominata PA , in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.
Eestero:	I paesi esteri in cui è operante la garanzia di Responsabilità civile Auto prestata da Liguria Assicurazioni.
Familiare:	Coniuge, ascendente, discendente, fratello o sorella.
Furto:	Furto totale o parziale del veicolo e/o la rapina dello stesso.
Garanzia:	La prestazione di assistenza fornita, in caso di sinistro, tramite la Centrale Operativa di PA .
Guasto:	Il danno meccanico od elettrico subito dal veicolo, tale da renderlo non marciante.
Incidente:	L'evento dovuto a caso fortuito, a imperizia, a negligenza e ad inosservanza di norme e regolamenti che produca danni al veicolo, tali da renderlo non marciante.
Infortunio:	Ogni evento dovuto a caso fortuito, violento ed esterno occorso all'Assicurato in occasione di un incidente da circo-

lazione in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, che produca lesioni obiettivamente constatabili.

Italia:	La Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
Malattia:	L'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia improvvisa:	Malattia di improvvisa insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione di un precedente morbo noto all'Assicurato.
Recupero:	Il trasferimento del veicolo, a cura di un autista o dell'Assicurato, all'abitazione dell'assicurato.
Ricovero:	La degenza, comportante pernottamento, in istituti di cura regolarmente autorizzati per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera.
Rimpatrio e/o rientro:	Il trasferimento di persone all'abitazione dell'Assicurato.
Sinistro:	Il verificarsi dell'evento dannoso, dovuto a caso fortuito, per il quale è prestata la garanzia assistenza.
Trasporto sanitario:	Il trasferimento di persone infortunate al più vicino centro medico in grado di prestare le cure del caso.
Veicolo:	<ul style="list-style-type: none">A. autovettura o motociclo o rimorchio campeggio o roulotte o camper, identificato in polizza, ad uso privato di peso complessivo a pieno carico inferiore od uguale a 35 q.li, regolarmente assicurato, di proprietà dell'Assicurato.B. autocarro adibito al trasporto di cose, di peso complessivo a pieno carico inferiore od uguale a 35 q.li, regolarmente assicurato, di proprietà dell'Assicurato.

RICHIESTA DI ASSISTENZA

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, telefonicamente o via fax, nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento, salvo il caso di forza maggiore, che le rende necessarie, direttamente a PA ai numeri che seguono:



dall'estero +39.011.6523200
fax +39.011.658652

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, PA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere. Qualsiasi diritto nei confronti di PA e derivante dal presente atto, si prescrive nel termine di due anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

1. Soccorso Stradale

Nel caso in cui il veicolo non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, perdita o rottura chiavi, mancanza di benzina o foratura, PA provvederà a fare effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza, oppure organizzerà il traino del veicolo stesso fino all'officina più vicina o al primo punto di assistenza della Casa Costruttrice in grado di effettuare la riparazione.

Relativamente ai rimorchi, in caso di indisponibilità del veicolo trainante dovuta a guasto, incidente o furto, PA organizzerà, sostenendone le relative spese, il traino degli stessi fino al più vicino parcheggio autorizzato od adibito allo scopo, in attesa che il veicolo trainante sia riparato o ritrovato.

2. Recupero difficoltoso del veicolo

Nel caso in cui, in conseguenza di un incidente, il veicolo esca di strada riportando danni tali da impedire il ritorno autonomamente, PA fornirà all'assicurato il mezzo di soccorso idoneo a riportare in strada il veicolo danneggiato, prendendo a carico il relativo costo fino ad un massimale di € 400 per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

3. Auto in sostituzione in conseguenza di un incidente

Nel caso in cui, in conseguenza di un incidente occorso al veicolo assicurato, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore ovvero in caso di furto del veicolo stesso (semprechè sia fatta regolare denuncia presso le autorità competenti), PA fornirà agli Assicurati un veicolo a noleggio di 1.600 c.c. per un periodo massimo di 7 giorni (nel rispetto delle Condizioni richieste dal noleggiatore). Le spese relative al carburante ed alle assicurazioni non obbligatorie per legge rimarranno ad esclusivo carico degli assicurati.

Prestazioni operanti fuori dal comune di residenza dell'Assicurato.

4. Auto in sostituzione in conseguenza di guasto

Nel caso in cui, in conseguenza di un guasto occorso al veicolo assicurato, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore, ovvero in caso di furto del veicolo stesso, semprechè sia fatta regolare denuncia presso le autorità competenti, **PA** fornirà agli assicurati un veicolo a noleggio di 1.600 c.c. per un periodo massimo di 7 giorni (nel rispetto delle Condizioni richieste dal noleggiatore). Le spese relative al carburante ed alle assicurazioni non obbligatorie per legge rimarranno ad esclusivo carico degli Assicurati.

5. Spedizione di pezzi di ricambio all'estero

Qualora a seguito di un sinistro verificatosi in un paese estero non fosse possibile reperire in loco i pezzi di ricambio indispensabili per rimettere il veicolo assicurato in condizione di viaggiare, **PA** provvederà a proprie spese alla spedizione degli stessi sempre che siano ancora in produzione e ancora disponibili in Italia presso rivenditori o concessionari della casa costruttrice del veicolo.

In tal caso **PA** metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto di viaggio per consentirgli di ritirare i suddetti pezzi di ricambio inviati presso l'aeroporto, sede di dogana, più vicino al luogo dove trovasi l'Assicurato.

La prestazione diventerà operante nel momento in cui **PA** avrà ricevuto referenze bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate per il costo di pezzi di ricambio e dei relativi diritti doganali che sono ad esclusivo carico dell'Assicurato.

6. Spese di pernottamento in albergo

PA provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli Assicurati tenendo a proprio carico le relative spese fino ad un massimale complessivo di € 350 e con un limite per notte di € 100 per ciascuna persona:

- nel caso che, in seguito a guasto o incidente, il veicolo assicurato rimanga immobilizzato e semprechè il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore e le stesse non possano essere ultimate nel corso della giornata;
- a seguito del furto del veicolo assicurato, semprechè sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti.

Tale prestazione non è cumulabile con quella di cui al successivo punto tranne il caso in cui il rientro o rimpatrio non sia possibile il giorno stesso.

7. Spese di rientro o rimpatrio degli assicurati occupanti il veicolo

Nel caso in cui, in conseguenza di un guasto o di un incidente occorso al veicolo assicurato, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore ed il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 36 ore (se giacente in Italia) o 5 giorni (se giacente all'Estero), ovvero in caso di furto del veicolo stesso semprechè sia stata fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti, **PA** provvederà a mettere a disposizione degli Assicurati occupanti il veicolo un biglietto di viaggio per permettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo restando in questo caso che l'esposizione di **PA** non potrà essere superiore alle spese di rimpatrio degli Assicurati.

In alternativa, limitatamente ad eventi verificatisi in Italia, **PA** fornirà agli As-

sicurati un veicolo a noleggio di 1.600 c.c. per un periodo massimo di 72 ore (nel rispetto delle Condizioni richieste dal noleggiatore). Le spese relative al carburante ed alle assicurazioni non obbligatorie per legge rimarranno ad esclusivo carico degli assicurati. Tale prestazione non è cumulabile con quella di cui al precedente punto.

8. Recupero del veicolo

Nel caso di incidente o di un guasto occorso al veicolo assicurato che determini i tempi di manodopera ed immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di furto del veicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rimpatrio del o degli Assicurati, **PA** provvederà a mettere a disposizione dell'assicurato, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio per recarsi sul luogo dove è stato riparato il veicolo per ricondurlo alla propria abitazione.

Nel caso in cui l'evento si verifichi all'estero, **PA** potrà inoltre organizzare il recupero del veicolo prima ancora che questo sia riparato, con trasferimento dello stesso ad un'officina nei pressi dell'abitazione dell'Assicurato e da questi segnalata. In caso di furto del veicolo assicurato e successivo ritrovamento del veicolo, le richieste potranno essere presentate a condizione che il veicolo sia assicurato contro il furto e ancora di proprietà del contraente.

9. Recupero del veicolo tramite autista

PA provvederà a proprie spese all'invio di un autista per recuperare il veicolo assicurato nel caso in cui il conducente assicurato sia impossibilitato alla guida da malattia o infortunio, certificati come tale dal medico di **PA**, o per avvenuto decesso. L'invio di un autista da parte di **PA** sarà, in ogni caso, subordinato alla condizione che il veicolo sia in buono stato, funzionante e non presenti anomalie in contrasto con il Codice della Strada. Nel caso fossero presenti anomalie di questo tipo, esse dovranno essere obbligatoriamente segnalate al momento della richiesta di assistenza ed, in tal caso, **PA** si riserva il diritto di non fornire l'assistenza fino a quando il mezzo non sarà nuovamente in grado di procedere.

10. Spese di custodia all'estero

Nel caso in cui **PA** abbia già provveduto ad organizzare il recupero del veicolo assicurato, essa si assumerà altresì, a decorrere dalla data di richiesta del recupero, le spese di posteggio e custodia del veicolo stesso fino alla concorrenza di € 200.

11. Abbandono e demolizione del veicolo all'estero

Nel caso in cui, a seguito di un sinistro, il valore commerciale residuo del veicolo assicurato sia inferiore al costo relativo alle riparazioni del veicolo stesso, su richiesta dell'Assicurato, **PA** si assumerà l'onere delle spese necessarie per la demolizione del veicolo ed eventualmente le spese necessarie per permettere al veicolo stesso di essere trasportato al di fuori dei confini dello Stato in cui si trova, nel caso in cui non fosse possibile demolirlo sul posto.

12. Anticipo di denaro all'estero

Nel caso in cui l'Assicurato debba fare fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un guasto, un incidente o un furto), **PA** potrà far pervenire

sul posto detto importo fino a un massimo di € 3.000.

La prestazione diventerà operante nel momento in cui **PA** avrà ricevuto referenze bancarie o di altro tipo ritenute da esse adeguate. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

13. Anticipo cauzione a fini penali o civili all'estero

PA, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione a fini penali o civili, a metter a disposizione dell'Assicurato l'importo della cauzione fino a concorrenza di € 6.000. La prestazione diventerà operante nel momento in cui **PA** avrà ricevuto referenze bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

14. Anticipo spese legali all'estero

PA, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l'Assicurato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, fino a concorrenza di € 1.200. La prestazione diventerà operante nel momento in cui **PA** avrà ricevuto referenze bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

15. Interprete all'estero

Nel caso di procedimento penale a suo carico a seguito di incidente stradale ovvero in caso di ricovero, all'Assicurato che si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, **PA** metterà a disposizione un interprete sostenendo le spese di retribuzione fino ad un massimo di 8 ore lavorative.

ASSISTENZA ALLE PERSONE: OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

16. Consulti medici telefonici

Qualora l'Assicurato non riuscisse a contattare il proprio medico abituale, potrà mettersi in comunicazione con il servizio medico di **PA**, e ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da seguire.

Prestazioni operanti fuori dal comune di residenza dell'Assicurato

17. Rimpatrio o trasporto sanitario

In caso di malattia improvvisa o infortunio degli Assicurati **PA** provvederà ad organizzare, a proprie spese, il trasporto sanitario o il rimpatrio degli stessi, a seconda della gravità del caso, d'accordo con il medico curante, e sotto sorveglianza medica, se necessario tramite:

- aereo sanitario speciale
- aereo di linea regolare
- treno (1a classe, wagon-lit o cuccetta)
- ambulanza

Si precisa che, in ogni caso, la decisione sul rimpatrio o trasporto sanitario è di competenza del medico di **PA** in accordo con il medico curante e con i familiari dell'Assicurato. Sono altresì comprese le spese di trasporto in ambulanza o taxi, sino al punto più vicino in grado di prodigare le cure appropriate, nel caso di ferite leggere che non necessitino di un rimpatrio o di un trasporto sanitario.

Resta del pari inteso che **PA** non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso né assumersi le eventuali relative spese.

18. Accompagnatore in caso di trasporto sanitario

In caso di rimpatrio o trasporto sanitario della persona assicurata di cui alla precedente prestazione, **PA** provvederà ad organizzare, mettendo a disposizione il relativo biglietto, per dare la possibilità alla stessa di avere un accompagnatore al suo fianco e previo parere del suo medico, il viaggio di una persona che si trovi sul luogo.

19. Spese per assistenza dell'infortunato

In caso di ricovero per infortunio, qualora le Condizioni di salute dell'Assicurato non consentano un rimpatrio o un ritorno immediato, nessuna delle persone presenti sul posto possa rimanere e fosse previsto un ricovero superiore a 10 giorni, **PA** metterà a disposizione, sostenendone l'onere, un biglietto di viaggio (con partenza dall'Italia) di andata e ritorno per un familiare o per una persona prescelta dall'Assicurato, al fine di assicurarne la presenza sul posto.

20. Anticipo delle spese sanitarie sostenute all'estero

In caso di ricovero per infortunio o malattia improvvisa, e nel limite di un massimale di € 3.000, **PA** anticiperà all'Assicurato la somma necessaria al pagamento delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere. La prestazione diventerà operante nel momento in cui **PA** avrà ricevuto referenze bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

21. Spese di traslazione della salma

Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa, si verifichi il decesso dell'Assicurato, **PA** organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo a proprio carico le relative spese. Nel caso in cui disposizioni locali impongano una inumazione provvisoria o definitiva sul posto, **PA** provvederà ad organizzare, a proprie spese, il viaggio andata e ritorno di un familiare dell'Assicurato deceduto, mettendo a sua disposizione un biglietto di viaggio per recarsi dal suo domicilio in Italia fino al luogo in cui avviene l'inumazione. **PA** provvederà ad organizzare anche il soggiorno in albergo del familiare venuto a raggiungere il defunto e ne sosterrà le spese di pernottamento fino alla concorrenza di € 200.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e dell'inumazione.

22. Spese di rientro anticipato

In caso di decesso di un familiare dell'Assicurato, **PA** provvederà a mettere a disposizione dell'Assicurato stesso un biglietto di viaggio dal luogo di soggiorno al luogo di inumazione in Italia.

23. Spese di rientro minori

PA provvederà ad organizzare a proprie spese il rientro, fino alla loro abitazione o a quella dell'Assicurato, dei figli dell'Assicurato stesso di età inferiore ad anni 15, rimasti sul posto, nel caso che, in seguito alla prestazione di una o più delle garanzie sopra elencate, nessuno fosse in grado di prendersi cura di essi.

24. Spese di rimpatrio o trasporto degli altri Assicurati

PA, nel caso in cui la prestazione di una delle garanzie sopra elencate impedisse agli altri assicurati di rientrare alla propria abitazione in Italia con i mezzi inizialmente previsti, provvederà ad organizzare a sue spese il loro rientro.

25. Delimitazioni – Esclusioni

Sono esclusi da tutte le garanzie di assistenza:

- i veicoli di noleggio o di trasporto pubblico;
- i veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li;
- le spese relative alle riparazioni salvo quanto previsto al punto 1;
- gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
- i danni provocati con dolo dell'Assicurato o delle persone di cui deve rispondere;
- le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente da PA;
- le spese derivanti da infortuni non direttamente conseguenti alla circolazione del veicolo descritto in polizza.

Sono del pari esclusi i danni verificatisi:

- in conseguenza di stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci, allucinogeni;
- in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Alcuni consigli e suggerimenti sulle cose da fare se capita uno dei sinistri garantiti o previsti dalla polizza “Guida Liguria”.

Premessa

È opportuno avere sempre a bordo:

- carta di circolazione;
- certificato di assicurazione
- contrassegno di assicurazione;
- Carta Verde (necessaria in alcuni paesi esteri);
- patente di guida valida (controllare periodicamente la scadenza);
- Modulo Blu “Constatazione amichevole di incidente”.

Premesso che ogni sinistro va denunciato all’Agenzia di Liguria, per ottenere un più rapido risarcimento del danno è consigliabile:

- presentare la denuncia in modo tempestivo;
- fornire una descrizione dettagliata e completa del sinistro;
- allegare tutti i documenti fiscali, giudiziari e medici;
- indicare sempre il luogo in cui sia possibile accertare i danni subiti dall’autovettura;
- utilizzare il Modulo Blu.

1) RESPONSABILITÀ CIVILE - DENUNCIA DI SINISTRO A SEGUITO DI INCIDENTE DURANTE LA CIRCOLAZIONE STRADALE

Il Codice Civile all’art. 1913 disciplina l’obbligo a carico dell’Assicurato di dare tempestiva comunicazione all’Assicuratore in caso di sinistro. Tale disposizione è ripresa nell’art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione Veicoli a motore e nell’art. 9 Natanti e risponde all’esigenza di consentire un pronto intervento per la valutazione delle cause, delle responsabilità e delle conseguenze dell’incidente.

A tal fine è opportuno ricordare che:

- per la denuncia di sinistro si deve utilizzare il modello di constatazione amichevole (modello blu) che deve essere attentamente compilato in ogni sua voce ed essere possibilmente firmato anche dall’altro protagonista dell’incidente. La firma di entrambi i conducenti può significare più veloci tempi di liquidazione;
- inoltre, ai fini del Provvedimento ISVAP 1764/2000, la denuncia deve essere completata dai dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di

nascita, residenza) e dal Codice Fiscale del conducente al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i vari soggetti intervenuti a vario titolo nello stesso (assicurato/proprietario/conducente del veicolo terzo ed eventuali altri soggetti danneggiati)

- nell'ipotesi di indisponibilità del modello blu, è necessario comunque prendere nota di tutti i dati che occorrono per identificare le rispettive Compagnie assicuratrici, la data, l'ora ed il luogo dell'incidente, i veicoli e le persone coinvolte, le eventuali Autorità intervenute, dati anagrafici ed indirizzi dei testimoni, e fornire una descrizione quanto più possibile esatta e particolareggiata dell' effettiva dinamica del sinistro;
- la denuncia, comunque redatta, va consegnata o spedita all' Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza o presso qualsiasi altra nel più breve tempo possibile. La stessa Agenzia potrà prestare l'opportuna assistenza e consigliare al cliente come procedere.

Il modulo di constatazione amichevole deve essere fornito gratuitamente dall'Agenzia all'atto della stipulazione del contratto oppure, su semplice richiesta del cliente, in data successiva.

INFORMAZIONI RELATIVE AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE

Per ottenere il risarcimento del proprio danno esistono precise procedure di liquidazione che tendono ad accorciare i tempi di liquidazione e si affiancano alle regole generali previste dal Codice Civile in materia di risarcimento del danno.

Il danneggiato ha la possibilità per ottenere il risarcimento del proprio danno di ricorrere alla normativa dettata dal D.L. n. 209 del 7/9/2005.

A) - Procedura Risarcimento Diretto

Il danneggiato ai sensi degli art. li n. 149 e 150 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre '05 (codice delle Assicurazioni) e del DPR n. 254 del 18 luglio '06 (regolamento di attuazione) dovrà rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato in caso di sinistro derivato

- da una collisione di due veicoli a motore identificati senza la corresponsabilità di terzi o di altro veicolo diverso da quelli entrati in collisione
- purché assicurati per la RCA con imprese aventi sede legale nello stato italiano o con imprese che esercitano la RCA in regime di stabilimento (art. n. 23 del Codice) o di prestazione di servizi (art. n. 24 del Codice) e che abbiano scelto di aderire al sistema di risarcimento diretto.
- e che il sinistro sia avvenuto in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- e dal quale siano derivati danni alle cose o ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti anche in caso di coinvolgimento di ciclomotori ed assimilati (quadricicli leggeri) dotati del sistema di nuova targatura previsto dal D.P.R. n. 153 del 6 marzo '06

Ambito di applicazione (combinato disposto degli articoli n. 149 del Codice e n. 3 del D.P.R.)

La procedura di risarcimento diretto si applica, nei limiti del massimale di polizza del responsabile

- ai danni al veicolo
- alle lesioni del conducente (proprietario o meno del veicolo) fino al 9% di I.P. biologica
- ai danni alle cose trasportate di proprietà del conducente o del proprietario/locatario del veicolo, se persona diversa.

Modalità di richiesta danni (art. n. 5 del D.P.R.)

La richiesta danni può esser inviata con

- raccomandata a. r.
- telegramma
- fax.
- e-mail a prontosinistri@liguriassicurazioni.it.

Il contenuto della richiesta danni (art. n. 6 del D.P.R.)

La richiesta danni deve contenere:

1) nella ipotesi di danni al veicolo ed alle cose trasportate

- i nomi degli assicurati
- le targhe dei due veicoli coinvolti
- la denominazione delle relative imprese
- la descrizione dettagliata delle circostanze e delle modalità del sinistro
- le generalità di eventuali testimoni
- la indicazione dell'eventuale intervento di organi di polizia
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno

2) nella ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta deve indicare inoltre

- l'età, l'attività e il reddito del danneggiato
- l'entità delle lesioni subite
- la dichiarazione di cui all'art. n. 142 del Codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti
- l'eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

Termini per formulare l'offerta (combinato disposto dell'art. n. 149 del Codice e n. 8 del D.P.R.)

L'assicuratore deve provvedere a formulare l'offerta, eventualmente in forma specifica se prevista dal contratto (con contestuale riduzione del premio ex art. n.14 del D.P.R.), entro:

- **danni a cose** (auto e/o cose trasportate) 30 giorni in presenza di CAI a doppia firma, diversamente 60 giorni

- **danni a persona** del conducente 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni completa (art. n. 7/2° D.P.R.)

In sintesi, nei casi più ricorrenti, la Convenzione

si applica

- anche in presenza di CAI senza firma congiunta
- tra non più di due veicoli coinvolti
- in presenza di collisione materiale tra i due veicoli
- con lesioni del conducente con I.P. biologica non superiore al 9%
- in caso di urto contro un rimorchio agganciato alla motrice
- in caso di urto contro parte del veicolo staccatasi dalla struttura.

non si applica

- a sinistri non verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino e Città Stato Vaticano
- con il coinvolgimento di veicoli stranieri o assicurati con compagnie estere
- con il coinvolgimento di veicoli non assicurati o non identificati
- in assenza di collisione diretta tra i due veicoli
- quando è emersa la responsabilità di terzi e/o di altri veicoli nella produzione del sinistro (anche senza collisione)
- in presenza di sinistri che vedano coinvolti rimorchi non agganciati alla motrice
- quando la persona lesa si trovava fuori dal veicolo
- quando il danneggiato non è terzo nei confronti del responsabile (nella sola tipologia prevista dalla legge per i danni alle cose)

Il terzo trasportato ai sensi dell'art 141 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre '05 dovrà presentare la richiesta di risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, **infatti, salva l'ipotesi di caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.**

B) – Procedura Ordinaria

In tutti i casi per i quali non sia applicabile il Risarcimento Diretto, il danneggiato ai sensi dell'art 148 dovrà inviare la richiesta danni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta all'assicuratore del veicolo del responsabile e per conoscenza al proprietario dello stesso.

La presentazione della richiesta danni relativa ai **danni a cose** dovrà essere corredata dalla denuncia secondo il modulo blu e dovrà recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

Nel caso di sinistri che abbiano causato lesioni personali la richiesta di risarcimento deve essere accompagnata inoltre dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 142 comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.

Qualora la richiesta sia completa, **i termini per l'offerta di risarcimento o per il diniego** da parte dell'Assicuratore sono rispettivamente:

- per danni alle cose, entro **60 giorni** dal ricevimento della raccomandata (ridotti a 30 quando il "modulo blu" sia stato sottoscritto congiuntamente dai conducenti coinvolti nel sinistro)
- per le lesioni, entro **90 giorni** dal ricevimento della documentazione indicata al punto 3) che precede.

Decorsi 15 giorni dalla comunicazione di accettazione o non accettazione dell'offerta da parte del danneggiato, l'Assicuratore deve provvedere al pagamento. In caso di offerta non accettata la somma comunque corrisposta è imputata in acconto della liquidazione definitiva senza alcun pregiudizio per l'eventuale residuo credito.

In assenza di risposta del danneggiato all'offerta dell'Assicuratore, costui deve comunque entro 30 giorni dalla sua comunicazione corrispondere la somma proposta.

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Il diritto al risarcimento del danno conseguente alla circolazione stradale si prescrive nel termine di due anni dal giorno del fatto.

Il decorso di tale termine può essere interrotto mediante l'invio al responsabile dell'incidente ed al suo Assicuratore di una richiesta di risarcimento fatta mediante lettera raccomandata.

FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA

Tale Fondo interviene a favore dei danneggiati, nei limiti dei massimali obbligatorie, nei seguenti casi:

1. sinistri provocati da veicoli o natanti non identificati, limitatamente ai danni alle persone;
2. sinistri causati da veicoli o natanti non assicurati, per danni alle persone ed alle cose; per questi ultimi è prevista una franchigia pari a 500 EURO;
3. sinistri provocati da veicoli o natanti assicurati presso Imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta o vi vengano poste successivamente. Il risarcimento è dovuto per i danni alle persone e per i danni a cose.

La richiesta di risarcimento nei primi due casi deve essere fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed inviata alla CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada, Largo Tartini, 4 - 00198 Roma con copia per conoscenza al proprietario del veicolo.

Nel terzo caso, poiché la legge prevede diverse ipotesi, occorre individuare il soggetto cui deve essere indirizzata la richiesta .

INCIDENTI PROVOCATI DA VEICOLI ESTERI

In caso di incidente provocato da un veicolo straniero la richiesta di risarcimento va indirizzata in maniera diversa a seconda che il sinistro sia avvenuto in Italia oppure all'estero.

a) Sinistro avvenuto in Italia:

La richiesta va fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'UCI - Ufficio Centrale Italiano Corso Venezia, 8 - 20122 Milano.

b) Sinistro avvenuto all'estero:

La richiesta deve essere indirizzata direttamente all'assicuratore estero del responsabile ed all'Ufficio Centrale (Bureau) di quello Stato.

L'Ufficio comunicherà il nominativo della Società incaricata in Italia di liquidare il sinistro. E' importante, quindi, al momento del sinistro, individuare esattamente l'Assicuratore del veicolo straniero.

2) INCENDIO

Per la denuncia:

descrivere dettagliatamente il sinistro;

indicare sommariamente le parti danneggiate;

segnalare l'eventuale intervento di Vigili del Fuoco, Polizia o altra Autorità;

precisare gli eventuali danni subiti da altri veicoli, le cose danneggiate, le generalità dei loro proprietari;

indicare il luogo dove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo.

3) FURTO E RAPINA

Presentare immediatamente denuncia del fatto alla Polizia o ai Carabinieri, recandosi al Commissariato o al Comando con carta da bollo e carta uso bollo, richiedendone copia autenticata.

Per la denuncia:

inviare una lettera a Liguria allegando copia del verbale di denuncia all'Autorità,

In caso di furto parziale:

precisare le parti rubate o danneggiate;

indicare il luogo dove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;

documentare con fatture o ricevute fiscali le riparazioni di prima necessità;

documentare con fatture o ricevute fiscali l'acquisto dell'apparecchio audiofonovisivo rubato, con l'indicazione della marca e modello e la data della sua installazione sul veicolo in garanzia;

allegare alla denuncia la relativa documentazione di spesa.

In caso di furto totale, se l'Assicurato viene a conoscenza del ritrovamento del veicolo prima di aver ricevuto l'indennizzo: trasferire immediatamente il veicolo in un luogo sicuro, per consentire gli accertamenti dei danni subiti che

dovranno trovare corrispondenza nel verbale di ritrovamento delle Autorità del luogo in cui il veicolo è stata ritrovato;

richiedere copia del verbale di ritrovamento;

inviare a Liguria copia del verbale di ritrovamento.

Per ottenere l'indennizzo in caso di furto totale:

presentare:

- certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo rilasciato dal P.R.A.;
- perdita di possesso;
- fattura di acquisto se il furto è avvenuto prima che sia completata l'iscrizione al P.R.A. o se è operante il valore a nuovo.

Liguria, sia in caso di furto parziale che di furto totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere il certificato attestante l'esito dell'istruttoria penale.

4) DENUNCIA DI SINISTRO IN CASO DI EVENTI NATURALI

In caso di sinistro cagionato da eventi naturali è necessario presentare una dichiarazione rilasciata dall'Autorità del luogo dove si è verificato l'evento oppure dall'osservatorio meteorologico più vicino.

5) DENUNCIA IN CASO DI INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

La denuncia va fatto seguendo le modalità di cui al punto 1) allegando il primo referto medico od ospedaliero facendo riserva, laddove necessari, di successivi inoltri di documentazione.

6) CRISTALLI

Per la denuncia:

descrivere dettagliatamente il sinistro a Liguria precisando i danni subiti dal veicolo;

indicare il luogo in cui sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;

documentare con fatture o ricevute fiscali le eventuali riparazioni di prima necessità.

Convenzione CARGLASS

L'assicurato deve:

denunciare il sinistro in Agenzia o recarsi direttamente presso un centro Carglass;

firmare l'apposito modulo di denuncia sinistro e di autorizzazione a Liguria per il pagamento diretto ad Carglass;

versare l'eventuale costo della prestazione superiore a € 800,00 direttamente al centro Carglass.

7) SMARRIMENTO O FURTO DEI DOCUMENTI ASSICURATIVI

In caso di smarrimento o furto dei documenti assicurativi occorre denunciare subito l'accaduto ai Carabinieri o alla Polizia di Stato. Con la presentazione della copia di questa denuncia l'Agenzia rilascerà i necessari duplicati.

8) CAMBIO DEL VEICOLO O DEI PROPRI DATI ANAGRAFICI

Il cambio veicolo, seppure con altro avente le identiche caratteristiche, richiede l'emissione di un nuovo certificato /contrassegno ed eventuale Carta Verde; è necessario pertanto restituire all'Agenzia i suddetti documenti relativi al precedente veicolo per ottenere quelli del nuovo.

È opportuno comunicare all'Agenzia le variazioni dei dati anagrafici contenuti nella polizza.

9) CANCELLAZIONE DELLA TARGA

Se la propria autovettura non è più riparabile per incidente stradale o a seguito di incendio, occorre chiederne la cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. Lo si fa al P.R.A. più vicino portando le targhe e la carta di circolazione. Con tale operazione, cessando la proprietà, si interrompe l'obbligo di pagamento del bollo di circolazione (oggi più esattamente tassa di proprietà). Il certificato di cancellazione ottenuto dal P.R.A. va trasmesso all'Agenzia di Liguria insieme al certificato e contrassegno se non distrutti, per ottenere l'anticipata annullazione della polizza ed il rimborso del premio non utilizzato.

INFORMATIVA PRIVACY

1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ ASSICURATIVE

Al fine di fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano, che sono stati raccolti presso di Lei oppure:

presso altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati);

- presso operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc);
- presso soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali;
- presso organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e presso altri soggetti pubblici il cui elenco è disponibile gratuitamente chiedendolo all'Ufficio Privacy sottoindicato;

e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (ad esempio ai sensi della normativa contro il riciclaggio) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il trattamento può comportare le seguenti operazioni (previste dall'art. 4, comma 1, lett. a, del Codice): raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

2. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1. o per obbligo di legge e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, agli altri soggetti appartenenti al settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa) che operano in Italia o all'estero quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, sub agenti di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio banche e SIM); Studi Legali e autofficine; società informatiche di servizi, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; depositarie per i fondi pensione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).

L'elenco di tali soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo all'Ufficio Privacy sotto indicato.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali altri soggetti.

Precisiamo che senza il Suo consenso non saremo in grado di fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER RICERCHE DI MERCATO E/O PER FINALITÀ PROMOZIONALI

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano – in Italia o all'estero – come autonomi Titolari, quali: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori e coassicuratori; agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio e Sim.

Il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione, barrando la specifica casella predisposta in polizza.

4. Modalità del trattamento dei dati personali

I dati sono trattati dalla nostra Società – Titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero – per i suddetti fini, ai soggetti in precedenza indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi al Codice.

Nella nostra Società i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

5. Trasferimento di dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

6. Diritti dell'interessato

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli Titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco (la cancellazione ed il blocco riguardano dati trattati in violazione di legge) e di opporsi al loro trattamento (l'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo). Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengano a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso la

Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Privacy, Via Milano n. 2, 20090 Segrate MI
tel. 02.21608.1, fax 02.21608.200
e-mail: ufficio.privacy@liguriassicurazioni.it

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso – per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti effettuati da altri soggetti sopra descritti – apponendo la Sua firma nell'apposito spazio predisposto in polizza.